

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

su finanziamenti alle PMI del Lazio erogati con provvista della Banca Europea degli Investimenti (BEI)

PROGRAMMA REGIONALE FESR Lazio 2021-2027

Obiettivo Strategico 1 - Europa più competitiva e intelligente

Obiettivo Specifico 3 - Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI

Legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46

Politiche integrate per lo sviluppo e l'occupazione nell'area dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano (FR) e dell'indotto

Programma Operativo di interventi per il biennio 2025-2026 approvato ai sensi dell'art. 2 della Legge con Deliberazione di Giunta n. 1219 dell'11 dicembre 2025

Deliberazioni di Giunta n. 178 del 27 marzo 2025 e n. 266 del 28 aprile 2026

INDICE

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Risorse disponibili	4
Articolo 3 – Gestione delle attività	4
Articolo 4 – Soggetti beneficiari	5
Articolo 5 – Operazioni agevolabili.....	6
Articolo 6 – Agevolazioni concedibili e regime applicabile	7
Articolo 7 – Procedura di accesso.....	9
Articolo 8 – Procedura di erogazione	13
Articolo 9 – Revoche.....	15
Articolo 10 – Controlli.....	17
Articolo 11 – Monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi del beneficiario	18
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali	19
Articolo 13 – Disposizioni finali	19

APPENDICI

Appendice 1 – Definizioni.....	20
Appendice 2 – Criteri Generali di Ammissibilità.....	25
Appendice 3 – Informativa Privacy.....	27
Appendice 4 – Progetti Green	31
Appendice 5 – Sintesi delle politiche BEI su attività e investimenti esclusi	45

ALLEGATO

Modulistica e Istruzioni

Le Appendici e l'Allegato sono parti integranti e sostanziali dell'**Avviso**.

Le parole nel testo in grassetto e con la lettera iniziale maiuscola sono definite nell'Appendice 1.

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

La Regione Lazio, attraverso il presente **Avviso**, intende ridurre gli oneri finanziari a carico delle **PMI** del Lazio mediante il riconoscimento di un contributo sugli interessi relativi ai **Prestiti** concessi dalle **Banche** a valere sulla linea di credito della Banca Europea degli Investimenti ("**BEI**") denominata "2024-0733 - REGIONE LAZIO EU BLENDING II".

La linea di credito **BEI** dedicata al Lazio (**Provvista BEI**), pari complessivamente a 120 milioni di euro, è stata assegnata dalla **BEI** alle seguenti **Banche**, per le quote indicate, a seguito dell'avviso pubblico per la selezione degli intermediari bancari approvato con Determinazione della **Direzione Regionale** n. G11070 del 1° settembre 2025:

BNL Spa	30 milioni di euro
Raggruppamento: ICCREEA Banca Spa, Banca di Credito Cooperativo di Roma, Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, Banca TEMA, Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani	45 milioni di euro
Raggruppamento: Mediocredito Centrale Spa, BdM Banca Spa, Cassa di Risparmio di Orvieto Spa, Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia Spa, Banca del Fucino Spa	45 milioni di euro

I **Prestiti** concessi dalle **Banche** a valere sulla **Provvista BEI** (o in breve **Prestiti**) hanno le caratteristiche riportate all'articolo 5, e sono concessi dalle **Banche** secondo le modalità da ciascuna definite seguendo le indicazioni della **BEI** e le proprie politiche commerciali.

La richiesta del contributo deve riguardare esclusivamente i **Prestiti** già erogati alla **Data della Domanda** come attestato dalla **Banca** in conformità al modello 1 in Allegato all'**Avviso**.

Il contributo è riconosciuto a titolo di **De Minimis** ed è parametrato sulle quote interessi dovute sul **Prestito** risultanti dal relativo piano di ammortamento, come disciplinato all'articolo 6, e non richiede pertanto la rendicontazione del progetto finanziato dal **Prestito**, fermo restando quanto previsto dall'**Avviso** e dalla disciplina applicabile.

Articolo 2 – Risorse disponibili

La dotazione finanziaria dell'**Avviso** è pari a 15,5 milioni di euro, ed articolata come indicato di seguito:

- 10 milioni di euro a valere sull' Obiettivo Specifico 1.1 "Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI" del Programma Regionale FESR Lazio 2014-2020;
- 5,5 milioni di euro a valere sul Programma Operativo di interventi per il biennio 2014-2015 approvato con Deliberazione di Giunta n. 1219 dell'11 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 "Politiche integrate per lo sviluppo e l'occupazione nell'area dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano (FR) e dell'indotto".

Tale quota è concedibile esclusivamente alle **PMI dell'Indotto del Settore Automotive**.

Articolo 3 – Gestione delle attività

La struttura regionale competente è la **Direzione Regionale** Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca.

I compiti di organismo intermedio di cui all'art. 2 (8) del **RDC** sono affidati a Lazio Innova.

Il responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali è il Direttore pro tempore della **Direzione Regionale**.

Il responsabile per le attività delegate a Lazio Innova è il Direttore Generale pro tempore o suo delegato (tel. 06605160, e-mail: info@lazioinnova.it).

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., via Marco Aurelio, 26/A – 00184 – Roma con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente **Avviso** le **Imprese** in forma singola, inclusi i lavoratori autonomi, che, alla **Data della Domanda**, abbiano già ottenuto l'erogazione di un **Prestito** a valere sulla **Provvista BEI**, con le caratteristiche indicate all'articolo 5, da parte di una **Banca** indicata nell'articolo 1. Tale circostanza deve risultare dall'attestazione rilasciata dalla **Banca**.

I **Beneficiari** devono inoltre possedere, alla **Data della Domanda** e fino alla **Data della Concessione**, i seguenti requisiti:

- a. essere iscritti al **Registro delle Imprese Italiano** oppure nel caso dei lavoratori autonomi essere titolari di Partita IVA attiva;
- b. essere **PMI**;
- c. avere la **Sede Operativa** oggetto del progetto sostenuto dal **Prestito** nel territorio della Regione Lazio, come risultante dal **Registro delle Imprese Italiano** oppure, nel caso dei lavoratori autonomi, come risultante dalla più recente "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA" inviata all'Agenzia delle Entrate (modello AA9).

I **Beneficiari** devono inoltre possedere i requisiti generali di ammissibilità riportati nell'Appendice 2 all'**Avviso**.

PMI dell'Indotto del Settore Automotive

Sono **PMI dell'Indotto del Settore Automotive** quelle che:

- sono "fornitori di I livello", vale a dire fornitori diretti di player riconosciuti del settore automotive, che abbiano verso tali soggetti almeno il 20% del fatturato dell'ultimo esercizio;
- sono "fornitori di II livello", ovvero sono PMI che operano indirettamente nell'indotto, avendo almeno il 20% del fatturato dell'ultimo esercizio verso "fornitori di I livello" che operino in specifici settori identificati con i codici ATECO 2025 indicati sul sito istituzionale del Consorzio Industriale del Lazio www.consorziolazio.it, in conformità ai codici ATECO 2007 presenti nella tabella contenuta nel "programma operativo di intervento 2025-2026" approvato con D.G.R. 1219 dell'11 dicembre 2025.

Il requisito di appartenenza all'indotto del settore automotive quale fornitore di I o II livello deve essere attestato dal Consorzio Industriale del Lazio sulla base di relazioni sottoscritte da un revisore legale, seguendo la procedura pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio medesimo.

Articolo 5 – Operazioni agevolabili

L'**Avviso** favorisce l'accesso da parte delle **PMI** del Lazio al credito sostenuto dalla provvista della **BEI** di cui all'articolo 1, riducendo gli oneri finanziari a loro carico.

I **Prestiti** a valere sulla **Provvista BEI** e potenzialmente oggetto del contributo in conto interessi, hanno le seguenti caratteristiche:

Importo	Da 100.000 euro a 10 milioni di euro
Durata	Da 2 a 12 anni, con massimo 24 mesi di preammortamento
Tasso di interesse	Fisso o variabile, comunque inferiore a quello praticato dalla banca sui prestiti erogati a valere su provvista propria
Garanzie	I prestiti possono essere assistiti da garanzia, anche rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

I **Prestiti** agevolabili devono riguardare un'attività economica svolta dalla **PMI Beneficiaria** in una o più **Sedi Operative** ubicate nel Lazio. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 66 del **RDC**, i **Prestiti** non devono riguardare una delocalizzazione di tale attività economica né un'attività economica che sia stata oggetto di delocalizzazione nei due anni precedenti la **Data della Domanda**.

In caso di più **Sedi Operative**, ai fini dell'ammissibilità e del riconoscimento della maggiorazione prevista per le **PMI** i cui progetti imprenditoriali riguardano una **Sede Operativa** nelle **Zone Assistite** o nelle **Aree di Crisi Industriale**, rileva il luogo in cui si realizza l'investimento. Se il **Prestito** non è finalizzato a sostenere un investimento, il luogo in cui opera la maggioranza relativa degli addetti della **PMI**.

Non sono agevolabili i **Prestiti** privi di scadenze di rimborso definite (**Prestiti** fluttuanti), quali ad esempio scoperti di conto o aperture di credito autoliquidanti per sconto fatture, ordini o assimilabili.

In base agli accordi con **BEI**,

- almeno il 15% dei **Prestiti** erogati a valere sulla **Provvista BEI** deve essere finalizzato a sostenere progetti imprenditoriali riconducibili agli obiettivi riguardanti l'economia verde in base a specifiche indicazioni fornite dalla **BEI** stessa e riportate in Appendice 4 all'**Avviso** ("**Progetti Green**"). È onere delle Banche verificare se il **Prestito** è finalizzato alla realizzazione di un **Progetto Green** e rilasciarne opportuna attestazione all'**Impresa Proponente**;
- le **Banche** devono rispettare le indicazioni della **BEI** riguardanti l'esclusione di talune attività e investimenti anche in conformità all'Accordo di Parigi in materia di cambiamenti climatici (sintesi parziale in Appendice 5 all'**Avviso**).

Articolo 6 – Agevolazioni concedibili e regime applicabile

Il contributo è concesso in forma di contributo a fondo perduto, a titolo di **De Minimis**, a fronte di **Prestiti** a valere sulla **Provvisa BEI** già formalizzati ed erogati alla **Data della Domanda** dalle **Banche** di cui all'articolo 1.

Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione ed è calcolato¹ in percentuale del valore attuale (VA) delle quote interessi previste nel piano di ammortamento che forma parte integrante dell'attestazione resa dalla **Banca** in conformità all'apposito modello 1 in Allegato all'**Avviso**, da produrre obbligatoriamente in sede di **Domanda**. In caso di tasso variabile l'importo degli interessi da attualizzare è determinato in base al parametro di riferimento e allo spread indicati dalla **Banca**, utilizzando il valore del parametro in vigore alla **Data della Domanda**.

Il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento vigente alla **Data della Domanda**, con riferimento allo Stato membro Italia², maggiorato di 100 punti base (1%) in conformità alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008).

Le percentuali applicate sono le seguenti:

100%	• Prestiti a sostegno di progetti imprenditoriali realizzati da PMI dell'Indotto del Settore Automotive, con attestazione dell'appartenenza all'indotto del Settore Automotive rilasciata dal Consorzio Industriale del Lazio.
90%	• Prestiti a sostegno di Progetti Green, vale a dire progetti imprenditoriali riconducibili agli obiettivi riguardanti l'economia verde, come attestato dalla Banca in base alle specifiche indicazioni fornite dalla BEI; • Prestiti a sostegno di progetti imprenditoriali riguardanti una Sede Operativa localizzata nelle Zone Assistite o nelle Aree di Crisi Industriale.
80%	• Tutti gli altri Prestiti agevolabili.

In caso di **Prestiti** erogati in più tranches, ciascuna tranche è considerata come un **Prestito** autonomo ai fini del calcolo del contributo. È comunque possibile presentare un'unica **Domanda** riferita a più tranches già erogate, a condizione che per ciascuna tranche sia prodotta l'attestazione della **Banca** resa in conformità all'apposito modello 1 riportato in Allegato all'**Avviso**, oppure un'attestazione cumulativa dalla quale siano chiaramente desumibili tutte le informazioni relative a ciascuna tranche, ivi inclusi i relativi piani di ammortamento.

L'importo del contributo è ridotto, ove necessario, per garantire il rispetto del massimale **De Minimis** concedibile ad un'**Impresa Unica** in tre anni, pari a 300.000,00 euro.

Lazio Innova verifica il rispetto del massimale **De Minimis** consultando il **Registro Nazionale Aiuti**.

¹ La formula per il calcolo del contributo è la seguente: contributo = percentuale applicabile x somma del valore attuale degli interessi previsti con riferimento ad ogni periodo futuro.

² I tassi di riferimento e relativi periodi di vigenza sono pubblicati sulla pagina http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO

Il contributo è incompatibile e non cumulabile con altri sostegni pubblici commisurati agli interessi dovuti dalla **PMI Beneficiaria** sul **Prestito**.

Articolo 7 – Procedura di accesso

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente on-line mediante la piattaforma **GeCoWEB Plus**, seguendo la procedura di seguito indicata. La procedura si articola in due passaggi, come di seguito dettagliati: la compilazione del **Formulario** e il successivo invio della **Domanda**.

L'Allegato all'**Avviso** contiene il modello di **Domanda** che sarà compilato dalla piattaforma **GeCoWEB Plus**, nonché i modelli delle altre dichiarazioni da rilasciare, con le relative istruzioni operative.

Ulteriori istruzioni relative alla presentazione delle richieste on-line, comprese le istruzioni operative per la compilazione del **Formulario**, sono contenute nel documento "Uso di GeCoWEB Plus" disponibile sul sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata all'**Avviso**.

Primo passo: compilazione del Formulario sul portale GeCoWEB Plus

Il **Proponente** o un suo incaricato deve accedere alla piattaforma **GeCoWEB Plus** accessibile dal sito www.lazioinnova.it e compilare l'apposito **Formulario**.

Il **Formulario** è disponibile on line a partire dalle ore 12:00 del 16 novembre 2026.

Al **Formulario** compilato tramite la piattaforma **GeCoWEB Plus** devono essere allegati i documenti di seguito indicati:

- a. l'attestazione di una delle **Banche** indicate all'articolo 1, resa secondo il modello 1 in Allegato all'**Avviso**, dalla quale risulti l'avvenuta erogazione del **Prestito** a valere sulla **Provvista BEI**.
Se il **Proponente** intende ottenere la maggiorazione prevista per i **Progetti Green**, l'attestazione deve indicare anche la destinazione del **Prestito** al sostegno di un progetto riconducibile agli obiettivi riguardanti l'economia verde. In mancanza di tale indicazione, la maggiorazione non è riconosciuta e non si procede a soccorso istruttorio o richiesta di integrazione;
- b. la dichiarazione di essere una **PMI** resa in conformità con il modello 2 o 3 in allegato all'**Avviso**;
- c. copia della polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, commi 101-111 della legge 213/2023 (cd. polizza catastrofale), in corso di validità.
Nel caso di **Proponente** non tenuto a stipulare tale polizza, deve essere prodotta la dichiarazione resa in conformità al modello 4 in Allegato all'**Avviso** che ne attesti il motivo;

inoltre, nei casi indicati, devono essere allegati:

- d. l'attestazione rilasciata dal Consorzio Industriale del Lazio circa l'appartenenza all'indotto del **Settore Automotive del Proponente**, ove si intenda ottenere la maggiorazione corrispondente.
In mancanza di tale attestazione non è riconosciuta la corrispondente maggiorazione e l'accesso alla quota di dotazione finanziaria a tal fine destinata, senza procedere ad alcun soccorso istruttorio o richiesta di integrazione;
- e. in caso di lavoratore autonomo, la più recente "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA" inviata all'Agenzia delle Entrate (modello AA9);
- f. ove ricorra almeno uno dei casi di parentela, affinità o coniugio indicati, la dichiarazione relativa ai potenziali conflitti di interesse da rendersi secondo il modello 5 in Allegato all'**Avviso**.

Secondo passo: Invio della Domanda

Terminata la compilazione del **Formulario** e caricato ogni documento richiesto, il **Proponente** deve completare la procedura tramite la maschera “Invio Domanda”, accessibile dalla Scheda “Riepilogo Domanda”.

Il **Proponente** deve scaricare, tramite il pulsante “Download Modello”, il file generato dalla piattaforma contenente la **Domanda**, il **Formulario** compilato e l'elenco dei documenti caricati.

Il file generato dalla piattaforma deve essere sottoscritto con **Firma Digitale** dal **Legale Rappresentante** del **Proponente**, caricato tramite i comandi “Upload” e “Salva Allegato”) e successivamente inviato con il comando “Invia domanda”. Se dopo il download del file sono state apportate modifiche al **Formulario** o ai documenti caricati, la piattaforma impedisce il caricamento della **Domanda** e la procedura deve essere ripetuta.

L'invio della **Domanda**, tramite il comando “Invia domanda”, deve avvenire a partire dalle ore 12:00 del 23 novembre 2026 e fino alle ore 17:00 del 3 ottobre 2028, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, resa nota mediante provvedimento amministrativo pubblicato sul **BUR Lazio** e sulle pagine dedicate all'**Avviso**.

Con l'attivazione del comando “Invia domanda”, la piattaforma **GeCoWEB Plus** invia automaticamente, all'indirizzo **PEC** del **Mandatario** indicato nel **Formulario**, una comunicazione di conferma contenente il codice identificativo della **Domanda**, la data e l'orario di invio. Tale comunicazione costituisce il presupposto per l'avvio del procedimento amministrativo. La data e l'orario indicato nella **PEC** attestano il rispetto dei termini e l'ordine cronologico di presentazione delle **Domande**.

Disciplina generale in tema di presentazione delle richieste

Il **Proponente** assume la responsabilità del mancato, tardivo o incompleto invio della **Domanda** tramite **GeCoWEB Plus** e del mancato ricevimento della comunicazione di conferma via **PEC**, anche quando tali eventi siano imputabili a terzi³. Lazio Innova e l'Amministrazione regionale rispondono solo qualora tale mancato, tardivo o incompleto invio sia inequivocabilmente imputabile a malfunzionamenti della piattaforma **GeCoWEB Plus** debitamente comprovati.

Con la presentazione della **Domanda**, i **Proponenti** dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente **Avviso**.

Con la sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, secondo i modelli in Allegato all'**Avviso**, i **Proponenti** prendono inoltre atto delle conseguenze, anche penali, derivanti da dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze previste dall'**Avviso** in caso di mancato aggiornamento di tali dichiarazioni qualora, dopo la presentazione della **Domanda**, intervenga un qualsiasi evento che incida sul possesso anche di uno solo dei requisiti attestati.

SELEZIONE DELLE RICHIESTE

³ Sono di esclusiva responsabilità dei **Proponenti**, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'indisponibilità o i malfunzionamenti delle identità digitali, della **PEC** o della **Firma Digitale**, i malfunzionamenti degli strumenti informatici e telematici utilizzati, le difficoltà di connessione e trasmissione e la lentezza dei collegamenti.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO

Il procedimento di selezione è a sportello. Le **Domande** ammissibili sono finanziate in base all'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità;
- concessione.

Si precisa che non è prevista una fase di valutazione delle operazioni agevolabili in quanto il criterio adottato è quello della sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale sostenuto⁴, che è assicurata dalla valutazione già effettuata dalle **Banche** in sede di concessione dei **Prestiti**.

Istruttoria di ammissibilità

Lazio Innova avvia l'istruttoria di ammissibilità verificando:

- la correttezza delle modalità e dei tempi di presentazione della **Domanda**;
- la completezza della richiesta;
- il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 da parte del **Proponente** con le modalità e le conseguenze descritte all'articolo 10.

Sono in ogni caso considerate non ammissibili e non integrabili:

- le **Domande** inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo;
- le **Domande** per le quali non sia stata prodotta l'attestazione di cui alla lettera a. del presente articolo resa da una delle **Banche** di cui all'articolo 1 in conformità al modello 1 in allegato all'**Avviso**;
- le **Domande** per le quali non sono compilati i BOX del **Formulario** "Caratteristiche del soggetto richiedente" e "Caratteristiche del progetto e **Sede Operativa** interessata".

L'incompletezza dell'attestazione bancaria di cui alla lettera a. del presente articolo, in relazione all'eventuale qualifica del progetto sostenuto come **Progetto Green**, e la mancanza dell'attestazione del Consorzio Industriale Unico del Lazio di cui alla lettera d. del presente articolo determinano il mancato riconoscimento della maggiorazione percentuale corrispondente.

Negli altri casi, se necessario ai fini dell'istruttoria, Lazio Innova richiede il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete, oppure i dati e i chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità. La documentazione integrativa deve pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine il procedimento prosegue sulla base della documentazione disponibile.

Concessione

Lazio Innova trasmette alla **Direzione Regionale** gli elenchi delle **Domande** non ammissibili, con la relativa motivazione, e delle **Domande** ammissibili. Per queste ultime, se finanziabili sulla base della dotazione finanziaria dell'**Avviso**, tenendo conto della relativa articolazione, è altresì indicato l'importo del contributo concedibile e, espletati gli adempimenti previsti dal regolamento sul Registro Nazionale Aiuti, il relativo COR.

⁴ Tale criterio di valutazione è quello adottato per gli strumenti finanziari rivolti a favorire l'accesso al credito nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.3. Sebbene il sostegno previsto dall'**Avviso** non sia formalmente uno strumento finanziario, è comunque una sovvenzione combinata ad un prestito, quest'ultimo peraltro a valere su risorse messe a disposizione di una Istituzione Europea, e persegue l'obiettivo di favorire l'accesso al credito alle **PMI**.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO

La **Direzione Regionale** adotta i conseguenti provvedimenti amministrativi, che sono pubblicati sul **BUR Lazio (Data di Concessione)** e sui siti internet www.lazioeuropa.it e www.lazioinnova.it e che riportano l'importo della dotazione ancora disponibile.

Nel caso in cui la **Banca** attesti che il **Prestito**, pur non risultando un **Progetto Green** in base al Green Eligibility Checker fornito dalla **BEI**, è segnalato alla **BEI** perché possa comunque essere considerato tale in base ad altre specifiche, la concessione è sospesa fino alla comunicazione della **Banca** sugli esiti di tale segnalazione. In attesa di tale esito, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle **Domande**, rimane riservato alla relativa **Domanda** l'importo del contributo che sarebbe concedibile qualora si confermi che il progetto è qualificabile come **Progetto Green** e di tale riserva si tiene conto nella quantificazione della dotazione ancora disponibile.

Tutele per i Beneficiari

Qualora la **Domanda** risulti non ammissibile, Lazio Innova ne dà comunicazione al **Proponente** ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Il **Proponente** può presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I **Proponenti** potranno ricorrere avverso il provvedimento amministrativo al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul **BUR Lazio**.

Articolo 8 – Procedura di erogazione

SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI IMPEGNO

Nel caso in cui il contributo concesso sia inferiore a 150.000 euro, entro 5 giorni dalla **Data di Concessione**, Lazio Innova mette a disposizione del **Beneficiario**, tramite la piattaforma **GeCoWEB Plus**, l'**Atto di Impegno** redatto in conformità con il modello allegato all'**Avviso**.

Il **Legale Rappresentante** del **Beneficiario** deve sottoscrivere l'**Atto di Impegno** con **Firma Digitale**, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale intestato al **Beneficiario** sul quale erogare il contributo, e inviarlo tramite la piattaforma **GeCoWEB Plus** entro 20 giorni dalla **Data di Concessione**.

Nel caso in cui il contributo concesso sia pari o superiore a 150.000 euro, entro 5 giorni dalla **Data di Concessione**, Lazio Innova invita il **Beneficiario** a fornire entro i successivi 10 giorni le informazioni previste dalla **Disciplina Antimafia**; in tal caso le successive procedure rimangono le medesime, salvo che i termini decorrono dalla data in cui Lazio Innova comunica al **Beneficiario** che, ai sensi di tale disciplina, è possibile procedere alla sottoscrizione e alla trasmissione dell'**Atto di Impegno**.

Qualora l'**Atto di Impegno** non sia trasmesso entro i termini e con le modalità sopra indicate, sono concessi ulteriori 10 giorni consecutivi per provvedere all'invio. Decorso infruttuosamente anche tale ulteriore termine, e fermo restando il rispetto delle procedure di cui alla Legge 241/90, Lazio Innova ne dà comunicazione alla **Direzione Regionale** per le conseguenti determinazioni secondo la procedura prevista al successivo articolo 9.

Con la sottoscrizione dell'**Atto di Impegno**, il **Beneficiario** dichiara di essere pienamente consapevole delle cause di revoca e restituzione del contributo indicate al successivo articolo 9, nonché delle relative modalità e conseguenze. Il **Beneficiario** si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'**Avviso** e dall'**Atto di Impegno**, tra cui i seguenti obblighi specifici:

- non estinguere anticipatamente il **Prestito** prima che siano decorsi 24 mesi dalla data di erogazione del medesimo **Prestito**. Le altre variazioni del piano di ammortamento o delle modalità di rimborso del **Prestito** non comportano, di per sé, la revoca o la rideterminazione del contributo concesso;
- non cessare l'attività imprenditoriale agevolata entro 3 anni a far data dall'erogazione del saldo del contributo, in coerenza con quanto stabilito all'art. 65 del **RDC**;
- non sostenere con il **Prestito** un'operazione di delocalizzazione dell'attività imprenditoriale agevolata al di fuori del territorio della regione Lazio, in coerenza con quanto stabilito all'art. 66 del **RDC**;
- conservare presso i propri uffici in originale o in formato assimilabile tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alla realizzazione dell'operazione agevolata, compresa quella inviata in copia a Lazio Innova, per 6 anni a partire dall'anno in cui è stato erogato il saldo del contributo;
- consentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio Innova, dalla Regione Lazio e dai competenti organismi statali o europei al fine di verificare le condizioni per il mantenimento dell'agevolazione.

Nella modulistica in Allegato all'**Avviso** è riportato il modello di **Atto di Impegno** che precisa talune modalità per rispettare tali obblighi e quelli generali previsti al successivo articolo 11.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO

MODALITA' DI EROGAZIONE

A seguito della trasmissione da parte del **Beneficiario** dell'**Atto di Impegno** regolarmente sottoscritto, Lazio Innova effettua le verifiche amministrative necessarie ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 10.

Qualora non emerga alcuna causa di decadenza dal contributo concesso, Lazio Innova provvede all'erogazione dell'importo dovuto entro 80 giorni dall'invio dell'**Atto di Impegno** regolarmente sottoscritto, dandone comunicazione al **Beneficiario** con l'indicazione degli estremi del pagamento, fermo restando quanto previsto all'art. 74 (1) (b) del **RDC**.

Articolo 9 – Revoche

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, il provvedimento di concessione del contributo sarà revocato o, nei casi previsti, rimodulato dalla **Direzione Regionale**, su proposta di Lazio Innova che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:

- a. mancata trasmissione delle informazioni eventualmente necessarie ai sensi della **Disciplina Antimafia** entro i termini previsti dall'articolo 8 o esito negativo delle verifiche previste dalla medesima disciplina;
- b. mancata trasmissione dell'**Atto di Impegno** entro i termini o con le modalità previste dall'articolo 8 dell'**Avviso**, anche dopo l'eventuale termine aggiuntivo concesso per la regolarizzazione;
- c. mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, all'acquisizione e al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti nell'articolo 4 e nell'Appendice 2;
- d. accertamento di dichiarazioni mendaci rese dal **Beneficiario** ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, anche con riferimento ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni, qualora nei due anni precedenti sia stato adottato un conseguente provvedimento di decadenza;
- e. estinzione anticipata del **Prestito** prima che siano decorsi 24 mesi dalla data di erogazione del medesimo;
- f. il **Beneficiario** non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, o incompleti per fatti insanabili imputabili al **Beneficiario**;
- g. il **Beneficiario** cessi l'attività imprenditoriale agevolata entro 3 anni a far data dall'erogazione del saldo, salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento non fraudolento e il caso in cui al **Beneficiario** subentri un altro soggetto in possesso dei requisiti, che assume gli obblighi tempo per tempo previsti dall'**Avviso**. Ove non ricorrano tali eccezioni, il contributo concesso o erogato è ridotto in rapporto al periodo in cui l'attività è cessata, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 65 del **RDC**;
- h. il **Beneficiario** utilizzi il **Prestito** per la delocalizzazione dell'attività imprenditoriale agevolata al di fuori del territorio della regione Lazio, in coerenza con quanto stabilito all'art. 66 del **RDC**;
- i. si siano verificate **Irregolarità**, imputabili al **Beneficiario** e riscontrate, previo contraddittorio, da Lazio Innova o altre autorità preposte ai controlli. In tal caso il contributo è revocato nella misura della rettifica finanziaria applicata in conformità agli artt. 103 o 104 del **RDC**;
- j. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nell'**Avviso**;
- k. mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al **Beneficiario** dall'**Avviso** o dall'**Atto di Impegno**.

Resta salva la facoltà della Regione Lazio di valutare ulteriori casi di revoca, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e con particolare riguardo a gravi irregolarità, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, oltre al provvedimento di revoca, conseguiranno le ulteriori misure previste dagli artt. 75 e 76 del citato DPR.

Il provvedimento di revoca del contributo determina l'obbligo da parte del **Beneficiario** di restituire il contributo eventualmente già erogato entro 15 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO

L'importo da restituire è maggiorato degli interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca aumentato di 5 punti percentuali.

In caso di mancata restituzione si provvede al recupero del credito mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67 (2) del DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e trovano applicazione le ulteriori disposizioni di cui all'art. 17 (6) e (7) del **Codice degli Incentivi**.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 10 – Controlli

Lazio Innova verifica il possesso dei requisiti dei **Beneficiari** secondo la normativa applicabile e con riferimento alla fase del procedimento in cui la verifica è effettuata. L'esito negativo delle verifiche comporta l'esclusione dalla procedura oppure la decadenza dai benefici concessi.

I requisiti attestati dal **Proponente** o dal **Beneficiario** mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 in conformità ai modelli riportati nell'Allegato all'**Avviso** sono verificati da Lazio Innova a campione, nei casi di fondato dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato e anche successivamente alla concessione o all'erogazione del contributo. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR, incluse le conseguenze penali, come rese più severe dall'articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Il **Proponente** o **Beneficiario** si impegna, a pena di esclusione o revoca in relazione alla fase in cui il mancato rispetto è rilevato, a comunicare tempestivamente a Lazio Innova qualsiasi evento successivo alla presentazione della **Domanda** che incida sul possesso anche di un solo requisito. Per i requisiti attestati mediante dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, il Proponente deve inoltre aggiornare la relativa dichiarazione.

La verifica del possesso di una situazione di regolarità contributiva alla **Data della Domanda**, attestata tramite **DURC**, è effettuata da Lazio Innova per tutti i **Proponenti** secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti.

Prima di procedere all'erogazione, Lazio Innova verifica: (i) la regolarità contributiva dei **Beneficiari** e (ii) l'eventuale inadempimento rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Le modalità di tali verifiche e le conseguenze in caso di esito negativo sono dettagliate nell'**Atto di Impegno**.

Lazio Innova si riserva la facoltà di effettuare attività di controllo a campione anche attraverso sopralluoghi ispettivi. Può richiedere inoltre di acquisire e visionare in ogni momento, anche successivo all'erogazione, la documentazione relativa all'operazione agevolata.

Articolo 11 – Monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi del beneficiario

Con la sottoscrizione dell'**Atto di Impegno**, il **Beneficiario** si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dall'**Avviso**, tra cui quelli specifici di cui all'articolo 8 e i seguenti obblighi di natura generale:

- aggiornare le dichiarazioni rese ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 qualora un qualsiasi evento intervenuto successivamente alla sottoscrizione dell'**Atto di Impegno** incida sul possesso anche di un solo requisito dichiarato ai sensi del medesimo DPR;
- informare il pubblico sul sostegno ottenuto dalla Regione Lazio, anche ai sensi della **Disciplina Trasparenza** e adempiere agli obblighi in materia di informazione e visibilità stabiliti agli artt. 49, 50 e nell'allegato IX del **RDC**;
- rispettare i principi orizzontali di cui all'art. 9 del **RDC**, vale a dire:
 - i diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere;
 - la prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
 - la promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi dell'Accordo di Parigi e del **Principio DNSH**;
- fornire qualsiasi informazione richiesta per verificare e valutare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico disciplinato dall'**Avviso** e presentare le proprie esperienze nel corso di eventi (cd. *pitching* o *give back session*) organizzati da Lazio Innova o dalla Regione Lazio per la promozione e divulgazione delle attività riguardanti il Programma FESR 2021-2027.

Nella modulistica in Allegato all'**Avviso** è riportato il modello di **Atto di Impegno** che precisa talune modalità per rispettare tali obblighi.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della **Disciplina Privacy**, il trattamento dei dati personali è disciplinato dall'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, riportata nell'Appendice 3 all'**Avviso**.

Il **Proponente** o il **Beneficiario** è tenuto a rendere nota tale informativa a ogni persona fisica i cui dati personali siano comunicati a Lazio Innova nell'ambito della procedura amministrativa disciplinata dall'**Avviso**.

Articolo 13 – Disposizioni finali

Tutte le comunicazioni relative alla procedura amministrativa disciplinata dall'**Avviso** sono validamente effettuate all'indirizzo **PEC** del **Proponente** o del **Beneficiario** indicato nel **Formulario** oppure successivamente comunicato formalmente a Lazio Innova. Le comunicazioni sono altresì validamente effettuate all'indirizzo **PEC** risultante in INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata). In caso di comunicazione via **PEC** senza successo, il **Proponente** o **Beneficiario** si intende in ogni caso validamente informato nella misura in cui l'oggetto della comunicazione è pubblicato sul **BUR Lazio**, senza necessità di ulteriori formalità da parte di Lazio Innova.

L'indirizzo **PEC** di Lazio Innova valido ai fini dall'**Avviso** è incentivi@pec.lazioinnova.it.

I quesiti tecnici e amministrativi sull'**Avviso** possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica infobandi@lazioinnova.it e sono gestiti in ordine di arrivo. Non è garantito il riscontro in tempo utile ai quesiti inviati nelle 24 ore lavorative precedenti la chiusura del termine per la presentazione delle **Domande**. Le eventuali risposte a domande frequenti sull'**Avviso** (FAQ) sono pubblicate nella pagina dedicata all'**Avviso** sui siti internet www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente **Avviso** si fa riferimento alle norme contenute nel **Codice degli Incentivi**, nella Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel **RDC**, nel **De Minimis** e alla normativa regionale e nazionale applicabile in vigore.

Appendice 1 – Definizioni

Ferma restando la validità delle definizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale applicabile, ai fini del presente Avviso i termini riportati con iniziale maiuscola e in grassetto assumono il significato indicato nella presente Appendice.

«**Aiuto di Stato**» o «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ivi compresi gli aiuti **De Minimis**.

«**Aree di crisi industriale complessa**»: le Aree riconosciute ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e dell'articolo 1 del Decreto Mise 31 gennaio 2013 sono le Aree che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale. Le aree di crisi complessa del Lazio comprendono i comuni dei Sistemi locali di Frosinone e Rieti come di seguito elencati:

Area di crisi complessa "Sistema locale del lavoro di Frosinone": Decreto Ministeriale MISE 12 settembre 2016.

- 37 Comuni della Provincia di Frosinone: Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Piglio, Pofi, Rieti, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano.
- 9 Comuni della Provincia di Roma: Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni, Vallepietra, Valmontone.

Area di crisi complessa "Sistema Locale del Lavoro di Rieti": Decreto Ministeriale MISE 13 aprile 2011.

- 44 Comuni della Provincia di Rieti: Accumoli, Amatrice, Anagnino, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Casaprotta, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Colle di Tora, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Fiamignano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Marcellino, Micigliano, Monte San Giovanni in Sabina, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Morro Reatino, Orvinio, Paganico Sabino, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Scandriglia, Torricella in Sabina, Varco Sabino.

«**Avviso**»: il presente avviso pubblico che, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, disciplina la procedura di accesso, concessione ed erogazione dei contributi, in conformità al bando tipo definito dal Decreto MIMIT del 18 giugno 2026 emanato in attuazione dell'art. 6 del **Codice degli Incentivi**. Ulteriori disposizioni operative sono contenute nel documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co.)" e nei relativi allegati reperibili all'indirizzo [https://fesr.regione.lazio.it /gestione-e-controllo](https://fesr.regione.lazio.it/gestione-e-controllo).

«**Atto di Impegno**»: l'atto, redatto in conformità allo schema riportato in Allegato all'**Avviso**, che disciplina gli obblighi assunti dal **Beneficiario** per effetto della concessione del contributo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 73, paragrafo 3, del **RDC**.

«**Banca**»: ai sensi del presente avviso pubblico si intende una delle seguenti banche: BNL Spa, ICCREA Banca Spa, Banca di Credito Cooperativo di Roma, Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, Banca TEMA, Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani, Mediocredito Centrale Spa, BdM Banca Spa, Cassa di Risparmio di Orvieto Spa, Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia Spa e Banca del Fucino Spa.

«**Beneficiario**»: l'**Impresa** a cui è concesso il contributo previsto dall'**Avviso**, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 2 (9) (c) del **RDC**.

«**Codice degli Incentivi**»: il D. Lgs. del 27 novembre 2025, n.184 "Codice degli Incentivi in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160".

«**Data di Concessione**»: è la data di pubblicazione sul **BUR Lazio** del provvedimento di concessione del contributo.

«**Data della Domanda**»: la data di presentazione della **Domanda** come risultante dalla **PEC** di conferma inviata automaticamente dalla piattaforma **GeCoWEB Plus** al termine della procedura illustrata all'articolo 4 dell'**Avviso**.

«**De Minimis**»: il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15.12.2023).

«**Direzione Regionale**»: la Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca che è anche Autorità di Gestione del Programma FESR Lazio 2021-2027.

«**Disciplina Antimafia**»: il D. Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

«**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali («**GDPR**») e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).

«**Disciplina Trasparenza**»: gli artt. 49, 50 e l'allegato IX del **RDC**, il D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") e l'art. 20 della Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996.

«**Domanda**»: il modulo di richiesta del contributo e di erogazione, compilato dalla piattaforma **GeCoWEB Plus** in conformità al modello riportato nell'Allegato all'**Avviso**, da sottoscrivere con **Firma Digitale** da parte del **Proponente**, da caricare a sistema e inviare con le modalità indicate nell'**Avviso**.

«**DURC**»: Documento Unico di Regolarità Contributiva.

«**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. – c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" - e relative norme tecniche).

«**Formulario**»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall'**Avviso** per l'accesso all'agevolazione. Il **Formulario** può essere compilato solo on-line attraverso la piattaforma **GeCoWEB Plus**.

«**GeCoWEB Plus**»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l'accesso ai contributi europei e della Regione Lazio, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it. La piattaforma permette di associare l'identità digitale delle persone fisiche utenti con l'identità elettronica delle imprese iscritte al **Registro delle Imprese Italiano**.

«**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del **RGE** si considera **Impresa** qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica, inclusi i lavoratori autonomi.

«**Impresa Unica**»: l'insieme di **Imprese**, come definito all'art. 2 (2) del **De Minimis** tra le quali dalla **Data della Domanda** e fino alla **Data di Concessione**, esista almeno una delle relazioni seguenti:

- un'**Impresa** detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra **Impresa**;
- un'**Impresa** ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra **Impresa**;
- un'**Impresa** ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra **Impresa** in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'**Impresa** azionista o socia di un'altra **Impresa** controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra **Impresa**, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- le **Imprese** fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre **Imprese**, sono anch'esse considerate un'**Impresa Unica**.

Inoltre, come specificato nel considerando 4 del **De Minimis** "Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica» svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica".

«**Irregolarità**»: ai sensi dell'art. 2 (31) del **RDC**, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione e del diritto nazionale e regionale relativo alla sua applicazione, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione a tale bilancio di una spesa indebita.

«**Legale Rappresentante**»: la persona fisica che ha il potere di rappresentare e impegnare legalmente una persona giuridica nei rapporti con i terzi. Nel caso dei soggetti iscritti al **Registro delle Imprese Italiano** è la o le persone

fisiche che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di ditta individuale. Nel caso di lavoratore autonomo per **Legale Rappresentante** si intende il lavoratore autonomo medesimo.

«**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'**Avviso** si intendono validamente effettuate all'indirizzo **PEC** del **Proponente** o **Beneficiario** essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale"). La data di invio della **PEC** è quella certificata nella ricevuta di avvenuta consegna ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPR n. 68/2005 e dell'art. 37, comma 4, lettera c), del DPCM 30 marzo 2009, relativo quest'ultimo alla validazione temporale dei documenti informatici.

«**Piccole e Medie Imprese**» o «**PMI**»: l'**Impresa** che soddisfa i requisiti di cui l'Allegato I del **RGE** (Definizione di PMI). Si riportano di seguito i principali parametri:

Dimensione	Occupati (ULA)	Fatturato annuo	Tot. attivo di bilancio
PMI	<250	≤ € 50 Mln	≤ € 43 Mln

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato 1 del **RGE** e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché in tutta la disciplina applicabile:

- gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («**ULA**»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività);
- se un'**Impresa** supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi, fermo restando che i dati dei due anni devono comprendere quelli di cui alla successiva lettera d) per le **Imprese** che hanno i rapporti ivi previsti al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito;
- per le **Imprese** non **Autonome** dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle **Imprese** che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono **Imprese Collegate** e, pro quota, delle **Imprese** che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono **Imprese Associate** (e delle **Imprese** che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono loro **Imprese Collegate**);
- un'impresa non è una **PMI** se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto, al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito, è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell'Allegato I al **RGE**.

A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

«**Imprese Associate**»: in conformità all'allegato I al **RGE** e fatte salve le limitate eccezioni ivi previste⁵, sono tutte le **Imprese** non classificate come **Imprese Collegate**, tra le quali esiste la seguente relazione: un'**Impresa** (**Impresa** a monte) detiene, da sola o insieme a una o più **Imprese Collegate**, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra **Impresa** (**Impresa** a valle).

«**Impresa Autonoma**»: qualsiasi **Impresa** non classificata come **Impresa Associata** o come **Impresa Collegata** ai sensi dell'Allegato I al **RGE**.

«**Imprese Collegate**»: in conformità all'allegato I al **RGE** e all'art. 2 (2) del **De Minimis**, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le **Imprese** fra le quali esiste una delle relazioni che determinano la definizione di **Impresa Unica** ed inoltre le **Imprese** tra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di

⁵ Non sono considerate **Imprese Associate** i soci che detengono una partecipazione in misura pari o superiore al 25%, ma comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate **Imprese Collegate**), che rientrano nelle seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (*business angels*) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti.

un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali **Imprese** esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo “stesso mercato rilevante” o su “mercati contigui”.

Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le **Imprese** che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le **Imprese** che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

«**Grande Impresa**»: qualsiasi impresa non classificata come **PMI** ai sensi dell'Allegato I al **RGE**.

«**PMI dell'Indotto del Settore Automotive**», le **PMI** che:

- sono “fornitori di I livello”, vale a dire fornitori diretti di player riconosciuti del settore automotive, che abbiano verso tali soggetti almeno il 20% del fatturato dell'ultimo esercizio;
- sono “fornitori di II livello”, ovvero sono **PMI** che operano indirettamente nell'indotto, avendo almeno il 20% del fatturato dell'ultimo esercizio verso “fornitori di I livello” che operano in specifici settori identificati con i codici ATECO 2025 indicati sul sito istituzionale del Consorzio Industriale del Lazio www.consorziolazio.it, in conformità ai codici ATECO 2007 presenti nella tabella contenuta nel “programma operativo di intervento 2025-2026” approvato con DGR 1219 dell'11 dicembre 2025.

Il requisito di appartenenza all'indotto del settore automotive quale fornitore di I o II livello deve essere attestato dal Consorzio Industriale del Lazio sulla base di relazioni sottoscritte da un revisore legale, seguendo la procedura pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio medesimo.

«**Prestito**»: il finanziamento bancario erogato da una delle **Banche** indicate all'articolo 1 dell'**Avviso**, a valere sulla **Provvista BEI** e avente le caratteristiche indicate all'articolo 5 dell'**Avviso** e le ulteriori caratteristiche previste negli accordi tra la **BEI** e le **Banche**. Ai fini dell'**Avviso**, rilevano esclusivamente i **Prestiti** già erogati alla **Data della Domanda** e attestati dalla **Banca** secondo la modulistica prevista.

«**Principio DNSH**»: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do No Significant Harm”) definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità all'Accordo di Parigi e ulteriormente precisato nel Regolamento delegato (UE) 2021/2139, cui devono conformarsi le misure del Programma FESR Lazio 2021-2027 ai sensi dell'art. 9 (4) del **RDC**. Considerando che:

- il presente **Avviso** sostiene direttamente spese per interessi, per loro natura prive del rischio di arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, e solo indirettamente dei progetti imprenditoriali, i quali sono sostenuti principalmente nell'ambito delle politiche della **BEI**;
- le politiche della **BEI** sono conformi ai principi e agli obiettivi dell'Accordo di Parigi in quanto trattato internazionale vincolante e, più in generale, al medesimo *acquis comunitarie*;

si ritiene che il rispetto del **Principio DNSH** sia rispettato dalla misura di sostegno complessivamente delineata dalla linea di credito della **BEI** “2024-0733 – REGIONE LAZIO EU BLENDING” e di cui il sostegno previsto dal presente **Avviso** costituisce un elemento integrativo e complementare.

«**Progetto Green**»: il progetto imprenditoriale riconducibile agli obiettivi riguardanti l'economia verde in base alle specifiche indicazioni fornite dalla **BEI** e riportate in Appendice 4 all'**Avviso**. La verifica della riconducibilità del **Prestito** a un **Progetto Green** compete alla **Banca**, che ne rilascia apposita attestazione all'**Impresa Proponente** secondo quanto previsto dall'**Avviso**.

«**Proponente**»: l'**Impresa** che richiede il contributo del Programma FESR Lazio 2021-2027 previsto dall'**Avviso**. Si precisa che non si considera **Proponente** l'incaricato che si registra su **GeCoWEB Plus**, ma l'**Impresa** che si candida come **Beneficiario** del contributo sottoscrivendo la **Domanda**.

«**Provvista BEI**»: le risorse messe a disposizione delle **Banche** mediante la linea di credito della Banca Europea degli Investimenti («**BEI**») denominata “2024-0733 - REGIONE LAZIO EU BLENDING II”, al fine di erogare **Prestiti** a condizioni favorevoli alle **PMI** e alle mid-cap del Lazio.

«**RDC**» (Regolamento Disposizioni Comuni): il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, “recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO

«**Registro delle Imprese Italiano**»: il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio.

«**RGE**» (Regolamento Generale di Esenzione): il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea (GU UE L 187/1 del 26 giugno 2014), come modificato, tra l'altro, dai Reg. (UE) 2017/1084 e 2020/972.

«**Sede Operativa**»: si intende la sede legale o una unità locale risultante al **Registro delle Imprese Italiano** nella quale si realizza il progetto imprenditoriale sostenuto dal **Prestito**.

«**Zone Assistite**»: le aree del Lazio individuate nella carta degli aiuti a finalità regionale applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione Europea con la **Decisione** C(2022) 1545 del 18 marzo 2021 e modificata con la Decisione C(2023) 8654 del 18 dicembre 2023, vale a dire i territori dei Comuni di:

- Anagni, Cassino, Ceccano, Ferentino, Frosinone, Patrica Piedimonte San Germano, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare e Villa Santa Lucia in Provincia di Frosinone;
- Aprilia, Castelforte, Cisterna di Latina, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Ventotene e parte del territorio del comune di Latina in Provincia di Latina;
- Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Casperia, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Collevécchio, Greccio, Leonessa, Magliano Sabina, Micigliano, Montasola, Montebueno, Posta, Rieti, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina e Vacone in Provincia di Rieti;
- Pomezia, Civitavecchia e parte del territorio dei comuni di Guidonia Montecelio, Roma e Tivoli in Provincia di Roma;
- Acquapendente, Bolsena, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Monte Romano, Montefiascone, Nepi, Orte, San Lorenzo Nuovo, Tarquinia e Viterbo in Provincia di Viterbo;

Le parti dei territori dei comuni di Latina, Guidonia Montecelio, Roma e Tivoli che sono **Zone Assistite** sono identificate dalle sezioni censuarie indicate nella decisione della Commissione Europea sopra richiamata. Sul sito di Lazio Innova è presente una funzionalità che pur senza avere valore legale, consente di verificare se una determinata località rientra in tali zone.

Appendice 2 – Criteri Generali di Ammissibilità

1. Requisiti da possedere alla Data della Domanda:

- a. Possedere una situazione di regolarità contributiva attestata tramite **DURC**. Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti.
- b. Possedere, ove tenuto, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, commi 101-111 della legge 213/2023 (cd. polizza catastrofale), in corso di validità.

2. Requisiti da possedere alla Data della Domanda e da mantenere fino alla Data di Concessione:

- a. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposto a fallimento o, a partire dal 16 luglio 2022, a liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, a partire dal 16 luglio 2022, dall'art. 95 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
- b. Non essere escluso dall'accesso agli incentivi ai sensi dell'articolo 16 (3) del **Codice degli Incentivi** (D. Lgs. del 27 novembre 2025, n.184) per effetto di una decadenza accertata per effetto di una rilocalizzazione fuori dagli Stati Appartenenti allo Spazio Economico Europeo di cui al comma 1 (b) del medesimo articolo.

3. Requisiti da possedere alla Data della Domanda e da mantenere fino alla data di erogazione:

- a. Non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ovvero:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008 ;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Tale requisito deve essere posseduto da tutte le persone fisiche identificate dalla norma, diverse a seconda della tipologia di **Proponente e Beneficiario**, a titolo esemplificativo si tratta di:

- i. il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il **Proponente o Beneficiario** è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
- ii. tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il **Proponente o Beneficiario** è una società in nome collettivo (S.N.C.);
- iii. tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il **Proponente o Beneficiario** è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);
- iv. l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, se il **Proponente o Beneficiario** è un altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio sia a sua volta una persona giuridica sono soggetti di cui all'art. 94 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- v. l'amministratore di fatto in tutte le suddette ipotesi;
- vi. il responsabile unico del procedimento (RUP) o il dirigente del servizio (dipartimento, etc.) cui il contributo è destinato o comunque riferibile, per gli Enti che non rientrano nei casi precedenti.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, il **Legale Rappresentante** di ogni singolo **Proponente o Beneficiario** potrà dichiarare, per quanto a sua conoscenza, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera, sottoscrivendo tale dichiarazione con **Firma Digitale**, anche con riferimento agli altri soggetti di cui all'art. di cui all'art. 94, comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 rilevanti per il **Proponente o Beneficiario**.

- b. Non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- c. Non avere reso dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, anche con riferimento ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni con conseguente provvedimento di decadenza assunto nei due anni precedenti.
- d. Non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il **Proponente**.
- e. Osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di: (i) disciplina sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; (ii) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e (vi) tutela dell'ambiente. Si rammentano in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.

4. Requisiti da possedere alla Data della Concessione e alla data dell'erogazione:

- a. Nel caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla **Disciplina Antimafia** o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, della medesima Disciplina.

5. Requisiti da possedere alla Data della Concessione:

- a. Possedere, ove tenuto, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, commi 101-111 della legge 213/2023 (cd. polizza catastrofale), in corso di validità.

Appendice 3 – Informativa Privacy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Trattamento dei dati per l'accesso agli aiuti per lo sviluppo economico concessi dalla Regione Lazio nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027

Gentile cittadino/a,

nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) Le fornisce notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali degli interessati al fine di accedere agli aiuti per lo sviluppo economico concessi dalla Regione Lazio nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027 in forma di contributi a fondo perduto.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone trattando i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti. Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.

	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito: - telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500 - modulo di contatto disponibile alla seguente url: https://scriviurpnur.regione.lazio.it/ - e-mail: urp@regione.lazio.it - PEC: urp@pec.regione.lazio.it
	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DPO") La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese "DPO" (Data Protection Officer), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it .
	CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI • Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza) • Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, pec, numero di telefono fisso o mobile) • Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...) • Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...) • Dati relativi al rapporto di collaborazione con l'impresa beneficiaria; • Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...) • Dati relativi all'ubicazione • Dati giudiziari del Legale Rappresentante delle imprese partecipanti all'Avviso, nonché dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (art. 10 RGDP) • Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	
FINALITÀ	BASE GIURIDICA
 1. concessione di contributi a fondo perduto sulla base di attività istruttoria preliminare alla concessione dell'agevolazione, ivi compresa la verifica dell'assenza delle cause ostative inerenti all'eventuale sussistenza di condanne penali, reati e misure di sicurezza che comportano la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione o ricevere benefici pubblici;	- Art. 6, paragrafo 1, lett. e) (interesse pubblico), del RGPD e par. 3, lett. a) (diritto dell'Unione) e/o b) del GDPR (dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento); - DGR 950/2022 (PR FESR) - Avviso "Contributo in Conto Interessi su finanziamenti alle PMI del Lazio erogati con provvista della Banca Europea degli Investimenti (BEI)" di cui la presente Informativa costituisce l'appendice 3; - Art. 6, paragrafo 1 lettera c) (obbligo legale) del RGPD correlato con gli artt. 94-97 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - l'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 - l'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Art. 10 GDPR e 2-octies Cod. Privacy per il trattamento dei dati giudiziari
2. per le attività di controllo degli adempimenti prescritti dalla procedura, ante e post la concessione della sovvenzione e per la conseguente certificazione della spesa alla Commissione europea.	- art. 6, paragrafo 1, lett. c) e e), del RGPD e par. 3, lett. a) (diritto dell'Unione) e/o b) del GDPR (dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento) - art. 69 e seg. Regolamento UE 1060/2021 - art. 6 Regolamento UE 2023/2831 (De Minimis)
PERIODO DI CONSERVAZIONE	
 Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive sino al passaggio in giudicato della sentenza, i dati trattati sono conservati: - per la finalità di cui al n. 1 per un periodo pari a 10 anni per esigenze contrattuali relative alla gestione dell'Avviso, e per le stesse tempistiche relative all'ultima erogazione del contributo previsto dall'Avviso, nel rispetto degli adempimenti fiscali ai sensi dell'art. 2220 c.c. e la relativa rendicontazione. I dati possono essere conservati per periodi più lunghi ove stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di conservazione e archiviazione documentale per la Pubblica Amministrazione; - per le finalità di cui al n. 2 per un periodo pari a 10 anni per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti De Minimis ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 (De Minimis), oltre a ciò vengono anche conservati i registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al suddetto regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del suddetto regolamento.	
DESTINATARI	
 Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy. I soggetti che possono essere destinatari dei suoi dati personali sono:	

	- Responsabili del trattamento: il Titolare si avvale di Lazio Innova S.p.A., con sede in via Marco Aurelio 26/A – 00184 Roma, individuata con deliberazione del 30 novembre 2022, n.1114 dalla Giunta della Regione Lazio. Lazio Innova quale società in house della Regione Lazio, ha nominato un Dpo raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@lazioinnova.it. Dati di contatto: - e-mail privacy@lazioinnova.it - tel. 06.605160 I dati potranno essere trattati anche da ulteriori soggetti nominati responsabili ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679. In ossequio all'art. 28 GDPR, si fa presente che tra le parti è stato stipulato specifico accordo relativo alla protezione dei dati anche in ossequio alle clausole contrattuali standard introdotte dalla Commissione Europea nel 2021, attraverso il quale il Titolare ha fornito istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. Al fine di rispettare il GDPR e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per la sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati. Si fa altresì presente che la Regione Lazio acquisisce le specifiche informazioni, anche di carattere personale di coloro che accedono ai presenti avvisi, tramite la piattaforma Gecoweb Plus di proprietà di Lazio innova, quale responsabile del trattamento ex art. 28. Tramite la summenzionata piattaforma, nonché il sito www.lazioinnova.it e il sito www.lazioeuropa.it, sono gestiti i dati personali esclusivamente nello spazio Europeo nel rispetto delle misure di sicurezza rispondenti ai parametri previsti dal Regolamento Europeo 2016/679. - Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati. Altre volte i suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che li trattano in completa autonomia quali Commissione Europea, Corte dei Conti, ed ogni ulteriore organo Pubblico, per assicurare la corretta gestione degli avvisi e l'erogazione dei finanziamenti. In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D. Lgs. n. 33/2013; etc.)
	TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA Si fa presente che il Titolare non trasferire i suoi dati personali verso Paesi terzi (extra UE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantendo le prescrizioni del GDPR.
	ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE La Regione Lazio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.

	DIRITTI DEGLI INTERESSATI Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità⁶; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.
	RECLAMI È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

Icone realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Direttore della Direzione Regionale
Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca
n.q. di soggetto designato al trattamento dal Titolare
Tiziana Petucci

FINE INFORMATIVA

LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO LA RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE

⁶ Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."

Appendice 4 – Progetti Green

I fondi della **BEI** sono riconducibili agli obiettivi riguardanti l'economia verde se il sostegno è destinato a progetti imprenditoriali (**Progetti Green**) appartenenti ad una delle "Categorie di progetto riguardanti l'economia verde" contemplate nella tabella che rispondano ai criteri di ammissibilità riportati sotto nella colonna "Criteri specifici e condizioni applicabili ai progetti ai fini del contributo sostanziale agli Obiettivi riguardanti l'economia verde".

Se del caso, le condizioni, i criteri specifici e gli indicatori comunicati dovranno, nella loro totalità, essere suffragati da opportuna documentazione di supporto, che dovrà essere conservata dal Prenditore/Intermediario unitamente al fascicolo del finanziamento in modo da poter essere magari sottoposta a controlli a campione da mettere a disposizione della **BEI** su richiesta.

Lo strumento informatico della **BEI** "Green Eligibility Checker" (<https://greenchecker.eib.org/>) rappresenta un metodo di valutazione della conformità ai criteri di ammissibilità della Banca per l'economia verde nonché di stima dei relativi indicatori di risultato specifici ritenuto valido per le categorie di sottoprogetto riguardanti appunto l'economia verde contemplate dallo strumento stesso. Inoltre, nei casi in questione il file in formato PDF denominato "Report finale del Green Checker" generato dallo strumento può essere fatto valere come documento di supporto. Il report in PDF va conservato nel fascicolo del prestito.

Settori e Attività relativi all'economia verde	Categoria di progetto riguardante l'economia verde	Criteri specifici e condizioni applicabili ai progetti ai fini del <u>contributo sostanziale</u> agli obiettivi riguardanti l'economia verde	Indicatore di risultato per l'economia verde (unità di misura)	Informazioni aggiuntive riguardanti l'economia verde
Investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici				
Produzione di energia rinnovabile	Energia solare	Non si applicano criteri specifici	Capacità installata (MW)	Descrizione dell'investimento o comprendente una stima della produzione di energia (MWh/anno)
Produzione di energia rinnovabile	Produzione di energia elettrica e/o termica da biomassa	Tutti gli investimenti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica/frigorifera da bioenergia conformi ai criteri per il contributo sostanziale di cui alle sezioni 4.8, 4.20 e 4.24 dell'allegato I dell' <u>atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE</u> nonché rispettosi delle condizioni di sostenibilità della materia prima di cui alla sezione A.2.2 della presente <i>Side letter</i> relativa alla conformità all'Accordo di Parigi	Capacità installata (MWth) Oppure Capacità installata (MWe) a seconda dei casi	Descrizione dell'investimento o
Produzione di energia rinnovabile	Produzione di energia elettrica e/o termica da biogas			
Produzione di energia rinnovabile	Energia eolica	Non si applicano criteri specifici	Capacità installata (MW)	Descrizione dell'investimento o, ove disponibile, comprendente una stima della produzione di energia (MWh/anno)
Produzione di energia rinnovabile	Altre fonti di produzione di energia termica rinnovabile	Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche L'installazione e il funzionamento di pompe di calore elettriche devono soddisfare entrambi i criteri di seguito elencati. a) Soglia del refrigerante: il potenziale di riscaldamento globale (GWP indicato dal produttore) non è superiore a 675	Produzione di energia stimata (MWh/anno)	Descrizione dell'investimento o

		b) Rispetto dei requisiti di efficienza energetica stabiliti nei regolamenti di esecuzione⁷ adottati a norma della direttiva 2009/125/CE (il criterio è pertinente se applicabile al progetto, ossia se la pompa di calore elettrica non è integrata nell'edificio; per l'installazione di pompe di calore nuove o più efficienti integrate negli edifici si vedano più sotto le attività relative all'efficienza energetica) Energia termica/frigorifera da calore di scarto La produzione di energia termica/frigorifera utilizzando calore di scarto è sempre ammissibile, salvo che il recupero del calore di scarto sia collegato alla produzione, al trattamento o al trasporto di combustibili fossili (ad esempio nel caso delle raffinerie, della combustione in torcia, ecc.).		
Altri progetti nell'ambito delle energie rinnovabili	Batterie o altri meccanismi di accumulo dell'energia integrati con impianti per la produzione di energie rinnovabili	Accumulo di energia termica Sono idonei tutti gli investimenti in attività di accumulo termico. Se associati a reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento, anche gli impianti di accumulo termico sono soggetti agli stessi criteri applicabili a dette reti. Accumulo di energia elettrica Sono idonei tutti gli investimenti in attività di accumulo dell'energia elettrica, compresi gli impianti idroelettrici di accumulazione per pompaggio. Se l'attività comprende l'accumulo di energia chimica, il mezzo di accumulo (ad esempio l'idrogeno o l'ammoniaca) deve soddisfare i criteri di fabbricazione del prodotto corrispondente di cui alle sezioni da 3.10 a 3.16 dell'allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE; fanno eccezione gli impianti di accumulo di energia elettrica a batterie che invece sono sempre ammissibili.	Capacità di stoccaggio (GWh)	Descrizione dell'investimento o
Efficienza energetica	Reti di teleriscaldamento o di teleriscaldamento/teleraffrescamento (distribuzione)	La categoria comprende gli investimenti nella rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento (ad esempio pompe, tubature, scambiatori di calore). Gli impianti di generazione e di accumulo di calore collegati ai sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento possono essere ammissibili a titolo delle categorie " Produzione di energia rinnovabile " o " Batterie o altri meccanismi	Capacità installata (MWth) o risparmio di energia primaria (MWh/anno) a seconda dei casi	Descrizione dell'investimento o

⁷ Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7), regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136) e regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1).

		di accumulo dell'energia elettrica integrati con impianti per la produzione di energie rinnovabili". Tutti gli investimenti relativi all'ampliamento di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento esistenti o alla costruzione di nuove reti in tal senso sono ammissibili se il relativo sistema è conforme alla definizione di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE, vale a dire un sistema che usa per almeno il 50% energia rinnovabile o calore di scarto, oppure per il 75% calore cogenerato o per il 50% una combinazione di tale energia e calore, a condizione che la realizzazione del progetto non comporti, su base annua, alcun aumento netto delle emissioni di gas serra derivanti da carbone, torba, petrolio o rifiuti inorganici. i) Tutti gli investimenti relativi alla riqualificazione di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento esistenti sono ammissibili se il relativo sistema risulta efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE, oppure ii) se l'investimento che rende il sistema conforme alla definizione di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE inizia entro un lasso di tempo di tre anni e se lo stesso, nel caso dei gestori responsabili sia della generazione che della rete, è suffragato da un obbligo contrattuale o equivalente e sempre che il progetto non comporti, su base annua, alcun aumento delle emissioni di gas serra da parte del sistema in questione. <u>Comunque, per essere ammissibile, la rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento non può in nessun caso distribuire calore derivante dalla combustione di carbone.</u>		
Efficienza energetica	Efficientamento energetico di edifici esistenti	<u>Ristrutturazione di edifici esistenti</u> - I lavori devono essere conformi ai requisiti applicabili alle "ristrutturazioni importanti" di cui alle regolamentazioni nazionali e regionali in materia di edilizia recanti attuazione della direttiva di 2010/31/UE; spetta ai Beneficiari finali garantire che gli interventi di ristrutturazione da essi realizzati siano conformi a dette regolamentazioni nazionali e regionali. - In alternativa alla prima condizione, la ristrutturazione di edifici deve comportare una riduzione del	Risparmio energetico stimato (MWh/anno) Il risparmio di energia atteso deve essere desumibile da una diagnosi energetica o da un confronto tra gli attestati di prestazione energetica (ai sensi della direttiva sulla	Descrizione dell'investimento

		fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%⁸ <u>Singoli interventi di ristrutturazione</u> Tutte le categorie di costi ammissibili relative all'efficientamento energetico incluse nell'elenco di seguito riportato purché sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili di attuazione della direttiva 2010/31/UE e, se del caso, purché ci si riferisca alle due classi di efficienza energetica più elevate di cui al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento; spetta ai Beneficiari finali garantire che gli interventi di ristrutturazione da essi realizzati siano conformi a dette regolamentazioni nazionali e regionali. <u>INVOLUCRO DELL'EDIFICIO</u> Nel costo possono rientrare tutti i materiali, lo smantellamento, i costi di installazione, tutti i costi di progettazione/supporto tecnico (ingegneria, simulazioni e diagnosi energetiche, produzione di attestati di prestazione energetica, ecc.) e tutti i costi accessori necessari per il completamento dei lavori (rimozione del materiale sostituito, ponteggi, fissaggi meccanici, materiale adesivo, finiture, gestione del progetto, messa in servizio, ecc.). a) Isolamento termico dell'involucro dell'edificio: tutti gli interventi volti a migliorare l'isolamento e a ridurre le perdite di energia nell'involucro stesso (ovvero quelli finalizzati a ridurre la permeabilità all'aria, gli effetti dei ponti termici, ecc.) b) Sostituzione di finestre e porte esterne esistenti con nuovi infissi più efficienti sotto il profilo energetico c) Altri interventi di efficientamento energetico relativi al rivestimento o all'architettura dell'edificio in grado di incidere sul miglioramento delle prestazioni termiche e/o di ridurre indirettamente il consumo energetico. Esempi di questo tipo di interventi sono i dispositivi di ombreggiamento esterni, gli elementi della facciata o del tetto con funzioni di controllo solare, i cosiddetti "tetti verdi", i sistemi passivi, ecc., oppure misure di tipo diverso sempre atte a ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio ma non rientranti in altre categorie <u>SISTEMI DI COSTRUZIONE</u>	prestazione energetica nell'edilizia) precedente e successivo all'intervento, ovvero essere calcolato mediante qualunque altro metodo trasparente e proporzionato ammesso dalla Banca	
--	--	---	--	--

⁸ Il fabbisogno iniziale di energia primaria e il miglioramento stimato in tal senso si basano su una perizia dettagliata dell'edificio, su una diagnosi energetica condotta da un esperto indipendente accreditato o su qualsiasi altro metodo trasparente e proporzionato che sia convalidato da un attestato di prestazione energetica. Il miglioramento del 30% deve derivare da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito attraverso una serie di interventi da attuare entro un massimo di tre anni.

		Nel costo possono rientrare i materiali, lo smantellamento, i costi di installazione, i costi di progettazione/supporto tecnico (ingegneria, simulazioni e diagnosi energetiche, produzione di attestati di prestazione energetica, ecc.) e tutti i costi accessori necessari per il completamento dei lavori d) Sostituzione di caldaie o stufe inefficienti con impianti a gas a condensazione altamente efficienti o alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Le caldaie a gas devono essere almeno di classe A o avere un'efficienza stagionale pari o superiore al 90% e) Installazione di pompe di calore nuove o più efficienti f) Tutti gli altri elementi non menzionati alle precedenti lettere a), b) e c) atti a ridurre il consumo energetico dei sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) e dell'impianto di acqua calda sanitaria, comprese le apparecchiature afferenti al servizio di teleriscaldamento (ad esempio sistemi di raffrescamento, serbatoi di stoccaggio, unità di condizionamento, scambiatori di calore, unità/sistemi di recupero del calore, condutture, tubature, valvole, radiatori, travi attive a soffitto/a pavimento, ventilconvettori, variatori di velocità, pompe, ecc. e tutti i contatori o sistemi di controllo ad essi associati che permettono di seguire le prestazioni e i consumi effettivi) g) Illuminazione: sorgenti luminose a LED, apparecchi di illuminazione e relative dotazioni (cablaggio, trasformatori, sistemi di controllo, ecc.) – applicazioni in grado di migliorare l'efficienza (ad esempio sensori per il controllo del movimento e della luce diurna) h) Sistemi di gestione degli edifici (BMS) e sistemi di gestione dell'energia (EMS): tutti i tipi di hardware, contatori (anche divisionali), sistemi di comunicazione e software/dispositivi di programmazione necessari per la supervisione dei sistemi tecnici di un edificio nonché per il monitoraggio e il miglioramento del consumo energetico degli edifici i) Termostati a zone e sistemi di termostati intelligenti: hardware, sistemi di comunicazione e applicazioni di programmazione/software j) Sistemi di fornitura energetica decentralizzati e alimentati da fonti rinnovabili, se installati in loco e a servizio dell'edificio (dietro presentazione di documenti giustificativi		
--	--	---	--	--

		riguardanti il costo, la capacità e la produzione totale): impianti fotovoltaici e tutte le apparecchiature tecniche ausiliarie, compreso il collegamento alla rete; pannelli solari (pannelli ad acqua calda, collettori solari traspirati, collettori solari sottovuoto, ecc.) e tutte le apparecchiature tecniche ausiliarie; turbine eoliche e apparecchiature tecniche ausiliarie; caldaie o impianti di cogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (biomassa, biogas, ecc.) k) Installazione di unità di accumulo dell'energia termica o elettrica (e di tutte le apparecchiature ausiliarie) l) Installazione di microimpianti di cogenerazione ad alto rendimento, anche a gas naturale (capacità di cogenerazione di calore ed elettricità < 50 kWel) m) Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.		
Efficienza energetica	Efficientamento energetico degli impianti industriali esistenti (di PMI)	La categoria si applica a tutti i settori industriali non contemplati dalla Tassonomia in relazione ai quali trovano applicazione i criteri per il contributo sostanziale di cui alle rispettive sezioni dell'atto delegato dell'UE⁹. Gli investimenti sono ammissibili alla categoria "efficienza energetica" se la motivazione principale è il risparmio energetico e se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (i) qualsiasi incremento delle emissioni di gas serra derivante dall'aumento della capacità deve essere interamente compensato da risparmi di tali emissioni derivanti da misure di efficientamento energetico applicate alla capacità esistente. Il criterio non si applica ai Sottoprogetti finanziati da PMI e mid-cap quando i corrispondenti investimenti sono inclusi nei relativi sistemi di gestione dell'energia ai sensi della norma ISO 50001. (ii) gli investimenti nell'efficienza energetica devono essere definiti/attuati sulla base di uno degli elementi di seguito elencati e lo stesso vale per le stime riguardanti il risparmio energetico o la riduzione delle emissioni di gas serra. ○ Diagnosi energetiche (in linea con la norma europea EN 16247 "Energia" o equivalente), anche effettuate internamente o affidate a consulenti	Risparmio di energia primaria stimato (kWh/anno) sulla base di una qualunque delle metodologie di volta in volta ammesse	Descrizione dell'investimento

⁹ Cfr. sezioni dell'allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE 3.7 Produzione di cemento, 3.8 Produzione di alluminio, 3.9 Produzione di ferro e acciaio, 3.10 Produzione di idrogeno, 3.11 Produzione di nerofumo, 3.12 Produzione di soda, 3.13 Produzione di cloro, 3.14 Fabbricazione di prodotti chimici di base organici dell'UE, 3.15 Produzione di ammoniaca anidra, 3.16 Produzione di acido nitrico o 3.17 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie.

		esterni, o conformità ad un sistema di "certificati bianchi" - o Piani di efficienza energetica interni e relativi esiti certificati da esperti tecnici accreditati interni o esterni ammessi dalla Banca o comunque certificati nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia (ISO 50001) - o Risparmi di energia (o di emissioni di gas serra) certificati da produttori, fornitori o installatori - o Un elenco di interventi stabilito dalla BEI ovvero qualunque altro metodo trasparente o proporzionato ammesso dalla Banca che dimostri il miglioramento delle prestazioni energetiche o la riduzione del consumo di energia Gli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica/frigorifera in ambito industriale eventualmente oggetto dell'investimento devono essere parte integrante del processo industriale primario oppure avere una capacità produttiva installata non superiore a 20 MW di energia elettrica e/o termica/frigorifera.		
Parco autoveicoli a basse emissioni	Automobili per il trasporto di persone	I veicoli a zero emissioni dirette (comprendenti quelli a idrogeno, a celle a combustibile ed elettrici) sono automaticamente ammissibili Veicoli con intensità delle emissioni dirette non superiore a 50 g CO₂/km (WLTP) Veicoli di categoria L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli a motore). Solo veicoli a zero emissioni dirette (comprendenti quelli a idrogeno, a celle a combustibile ed elettrici)	Nessuno	Descrizione dell'investimento o
Parco autoveicoli a basse emissioni	Veicoli commerciali leggeri/furgoni		Nessuno	Descrizione dell'investimento o
Parco autoveicoli a basse emissioni	Parco autoveicoli commerciali e industriali pesanti	È automaticamente ammissibile l'acquisizione di veicoli pesanti a zero emissioni dirette che emettono meno di 1 g CO₂/kWh (o 1 g CO₂/km per alcuni veicoli N2) Sono ammissibili i veicoli pesanti scarsamente inquinanti con emissioni specifiche dirette di CO₂ inferiori al 50% del corrispondente valore di riferimento applicabile a tutti i veicoli del medesimo sottogruppo, in base alla tabella sottostante.	Nessuno	Descrizione dell'investimento o

		Descrizione del gruppo	Gruppo di veicoli	Sottogruppi di veicoli		
		Autocarro a telaio rigido, con configurazione degli assi 4x2, massa massima a pieno carico > 16 t	4	4-UD (consegne urbane) 4-RD (consegne regionali) 4-LH (consegne lungo raggio)		
		Trattore stradale con configurazione degli assi 4x2, massa massima a pieno carico > 16 t	5	5-RD (consegne urbane) 5-LH (consegne urbane)		
		Autocarro a telaio rigido, con configurazione degli assi 6x2	9	9-RD (consegne urbane) 9-LH (consegne urbane)		
		Trattore stradale con configurazione degli assi 6x2	10	10-RD (consegne urbane) 10-LH (consegne urbane)		
		Ai restanti gruppi si applica, fino a nuova definizione, un limite di emissione diretta pari a zero. Non sono ammissibili le attività specificatamente finalizzate al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi				
Infrastrutture per trasporti a basse emissioni	Stazioni di ricarica e relative infrastrutture per veicoli elettrici	Ammissibilità per tutti i tipi di veicoli (automobili, furgoni, camion, autobus, ecc.)		Nessuno	Descrizione dell'investimento	
	Stazioni di ricarica per veicoli a idrogeno	Ammissibilità per tutti i tipi di veicoli (automobili, furgoni, camion, autobus, ecc.)		Nessuno	Descrizione dell'investimento	
Raccolta e trasporto di rifiuti	Veicoli, attrezzature specificatamente adibite alla raccolta differenziata, al trasferimento e al trasporto di rifiuti organici e materiali riciclabili separati alla fonte	Gli investimenti a sostegno della raccolta differenziata e del trasporto di rifiuti non pericolosi sono ammissibili a condizione che: - si tratti di raccolta differenziata di rifiuti separati alla fonte (in frazioni singole o combinate) finalizzata al riutilizzo e/o al riciclo - non vi sia miscelazione delle frazioni di rifiuti oggetto di differenziazione in sede di raccolta o trasporto Esempi di investimenti ammissibili - Dotazioni per la raccolta dei rifiuti, ad esempio bidoni e cassonetti (sistemi sotterranei inclusi) - Veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti		Nessuno	Descrizione dell'investimento e popolazione servita (nel caso dei rifiuti urbani)	

		- Tecnologie e applicazioni informatiche (ITC) di supporto, ad esempio per l'ottimizzazione dei percorsi di raccolta o per l'operatività dei sistemi PAYT - "Pay-As-You-Throw" (tariffazione puntuale) In tutti i casi: - I veicoli dedicati al trasporto o al rifornimento di combustibili fossili o miscele di combustibili fossili non sono ammissibili. - La raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi non sono ammissibili (secondo la classificazione nell'elenco UE dei rifiuti: https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)		
Trattamento di rifiuti organici	Impianti di compostaggio	Gli investimenti in impianti di compostaggio di rifiuti organici sono ammissibili a condizione che: (i) la materia prima sia costituita da rifiuti organici separati alla fonte e soggetti a raccolta differenziata (ii) il compost prodotto sia utilizzato come fertilizzante o ammendante e soddisfi le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nella categoria di materiali costituenti 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009¹⁰ o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo Esempi di progetti ammissibili (i) Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di compostaggio, comprese le attrezzature, le pertinenze e le infrastrutture ausiliarie (ii) Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di migliorare la redditività o la qualità della produzione, di ridurre le emissioni di gas serra ovvero di rendere i processi maggiormente efficienti sotto il profilo energetico	Capacità di trattamento e flusso di rifiuti (tonnellate/anno)	Descrizione dell'investimento
Trattamento di rifiuti organici	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Impianti di digestione anaerobica	Gli investimenti in impianti di digestione anaerobica di rifiuti organici sono ammissibili a condizione che: (i) sia in vigore un piano di monitoraggio e di emergenza atto a ridurre al minimo le perdite di metano nell'impianto (ii) il biogas prodotto sia utilizzato direttamente per la produzione di energia elettrica o di calore, sia trasformato in biometano da iniettare nella rete del gas naturale o sia utilizzato come carburante per veicoli	Nessuno	Descrizione dell'investimento

¹⁰ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (europa.eu).

		oppure come materia prima nell'industria chimica (iii) i rifiuti organici utilizzati per la digestione anaerobica siano separati alla fonte e soggetti a raccolta differenziata (iii) il digestato prodotto sia utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure a seguito di compostaggio o di qualsiasi altro trattamento, e soddisfi le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 3 o 5, in quanto applicabili, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009¹¹ o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo (iv) si tratti di impianti specificatamente adibiti al trattamento dei rifiuti organici in quanto unica categoria che può beneficiare del sostegno della BEI¹² Esempi di attività ammissibili (i) Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di digestione anaerobica, comprese le attrezzature, le pertinenze e le infrastrutture ausiliarie (ii) Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di utilizzare le risorse in maniera più efficiente, recuperare i materiali e/o ridurre le emissioni di gas serra ovvero di migliorare l'efficienza energetica dei processi		
Recupero/riciclaggio di altri rifiuti	Impianti per lo smistamento meccanico, il recupero, il trattamento e la raffinazione di rifiuti riciclabili e sottoprodotti (industriali)	Gli investimenti in impianti di recupero di materiali provenienti da rifiuti <u>non pericolosi</u> sono ammissibili a condizione che: - la materia prima sia costituita da rifiuti separati alla fonte e soggetti a raccolta differenziata - le materie prime secondarie prodotte siano utilizzate per sostituire i materiali vergini nei processi di produzione - almeno il 50% della materia prima, in termini di peso, sia trasformato in materie prime secondarie destinate al riutilizzo o al riciclaggio Esempi di attività ammissibili (i) Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di recupero operanti mediante processi di trasformazione meccanica	Nessuno	Descrizione dell'investimento

¹¹ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (europa.eu).

¹² A prescindere dal fatto che in base ai criteri dell'atto delegato è ammesso l'utilizzo come materia prima in entrata di una percentuale media annua, misurata in peso, di colture alimentari e foraggiere pari o inferiore al 10% della materia prima in entrata stessa.

		(ii) Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di migliorare la redditività o la qualità della produzione ovvero di rendere i processi maggiormente efficienti sotto il profilo energetico Non sono ammissibili: • il recupero di materiali mediante processi di trasformazione chimica e termochimica • il recupero di materiali da rifiuti pericolosi (secondo la classificazione di cui all'elenco di rifiuti dell'UE: https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)		
Approvvigionamento idrico	Riqualificazione o miglioramento di reti di approvvigionamento idrico	Gli investimenti nel rinnovo del sistema per la fornitura di acqua consentono di migliorare l'efficienza energetica in uno dei seguenti modi: a. riducendo il consumo medio netto di energia del sistema di almeno il 20% rispetto alla media delle prestazioni di riferimento nell'arco di tre anni, anche per quanto riguarda l'estrazione e il trattamento, misurato in kWh per metro cubo di acqua pronta per essere fornita; b. colmando di almeno il 20% il divario tra l'attuale livello medio di perdita nell'arco tre anni, calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) e un ILI di 1,5¹³, oppure tra l'attuale livello medio di perdita nell'arco di tre anni, calcolato utilizzando un altro metodo appropriato, e il valore soglia stabilito conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2020/2184. L'attuale livello medio di perdita nell'arco di tre anni è calcolato sulla porzione della rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) in cui sono eseguiti i lavori, ossia per la rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) rinnovata nei distretti di misura (DMA, District Metered Area) o nella/e area/e a pressione controllata (PMA, Pressure Managed Area). In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria "Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche".		Descrizione dell'investimento
	Riqualificazione di impianti di trattamento delle acque			
Approvvigionamento idrico	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Realizzazione di nuovi sistemi di	Investimenti in sistemi di approvvigionamento idrico che soddisfino uno dei seguenti criteri:	La documentazione comprovante	Descrizione dell'investimento

¹³ L'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) è calcolato come rapporto tra le perdite reali annue correnti e le perdite reali annue inevitabili. Le perdite reali annue correnti rappresentano la quantità d'acqua che è effettivamente persa dalla rete di distribuzione (ossia non consegnata agli utenti finali). Le perdite reali annue inevitabili tengono conto del fatto che in una rete di distribuzione idrica vi saranno sempre delle perdite. Tali perdite sono calcolate sulla base di fattori quali la lunghezza della rete, il numero di allacciamenti attivi e la pressione di funzionamento della rete.

	approvvigionamento idrico o ampliamento di strutture esistenti	a. il consumo medio netto di energia per l'estrazione e il trattamento è pari o inferiore a 0,5 kWh per metro cubo di acqua pronta per essere fornita; il consumo netto di energia può tener conto delle misure che riducono il consumo energetico, ad esempio il controllo della fonte (apporto di sostanze inquinanti), e, se del caso, la produzione di energia (ad esempio energia idraulica, solare ed eolica); b. il livello di perdita è calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI, Infrastructure Leakage Index)¹⁴ e il valore soglia è pari o inferiore a 1,5, oppure è calcolato utilizzando un altro metodo appropriato e il valore soglia è stabilito conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. Il calcolo deve essere applicato alla porzione della rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) in cui sono eseguiti i lavori, vale a dire a livello di zona di approvvigionamento idrico, distretto di misura (DMA) o area/e a pressione controllata (PMA).	la conformità ai criteri a o b, a seconda dei casi, deve essere conservata nel fascicolo del prestito	
Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – digestione anaerobica dei fanghi di depurazione	Gli investimenti comprendono - il processo di digestione anaerobica in impianti di trattamento delle acque reflue nuovi o esistenti (domestici o industriali), - l'ampliamento o il ripristino di impianti di digestione anaerobica esistenti per il trattamento dei fanghi di depurazione, che per definizione costituiscono una fonte di energia rinnovabile, - qualsiasi tipo di processo che migliori la digestione anaerobica (ad esempio l'idrolisi termica o l'idrolisi chimica) ai fini della produzione di maggiori quantità di biogas, - gli impianti centralizzati o regionali per il trattamento dei fanghi (denominati anche "impianti energetici") che utilizzano la digestione anaerobica come processo principale, a condizione che: - il progetto comprenda un piano di monitoraggio e di emergenza in relazione alle perdite di metano; - il biogas sia riutilizzato per la produzione di energia elettrica o di calore, sia trasformato in biometano da	I permessi e le licenze nonché l'autocertificazione del Beneficiario finale attestanti la conformità ai criteri a. e b. (ovvero la conferma da parte dell'intermediario dell'avvenuta verifica dei criteri stessi) devono essere conservati nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento

¹⁴ L'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) è calcolato come rapporto tra le perdite reali annue correnti e le perdite reali annue inevitabili. Le perdite reali annue correnti rappresentano la quantità d'acqua che è effettivamente persa dalla rete di distribuzione (ossia non consegnata agli utenti finali). Le perdite reali annue inevitabili tengono conto del fatto che in una rete di distribuzione idrica vi saranno sempre delle perdite. Tali perdite sono calcolate sulla base di fattori quali la lunghezza della rete, il numero di allacciamenti attivi e la pressione di funzionamento della rete.

¹⁵ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

		iniettare nella rete del gas naturale o sia utilizzato come carburante per veicoli oppure come materia prima nell'industria chimica.		
Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue o ampliamento di strutture esistenti	I progetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.3 dell' <u>allegato I</u> dell' <u>atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE</u> . In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria " Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche ".	La documentazione comprovante la conformità ai criteri deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Realizzazione di nuove reti fognarie o ampliamento di reti esistenti	I progetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.3 dell' <u>allegato I</u> dell' <u>atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE</u> . In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria " Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche ".	La documentazione comprovante la conformità ai criteri deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
Trattamento delle acque reflue	Riqualificazione di reti fognarie	I progetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.4 dell' <u>allegato I</u> dell' <u>atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE</u> . In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria " Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche ".	La documentazione comprovante la conformità ai criteri deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
	Riqualificazione di impianti di trattamento delle acque reflue			
Altri progetti riguardanti l'economia verde				
Altri progetti riguardanti l'economia verde (Settori e Attività)	Altri progetti riguardanti l'economia verde – Investimenti nella prevenzione e nel controllo dell'inquinamento	Investimenti legati alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento nelle attività economiche - Investimenti in interventi o tecnologie di mitigazione a valle in grado di ridurre le emissioni inquinanti delle attività economiche nell'aria, nell'acqua e nel suolo (ad esempio coltivazione o allevamento primari, silvicoltura, uso del suolo, pesca e acquicoltura, impianti manifatturieri e produttivi, logistica e vendita al dettaglio). Idealmente gli investimenti devono comportare una sensibile riduzione delle emissioni che vada oltre lo standard industriale corrente, ad esempio il livello offerto dalle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT – Best Available Techniques), ovvero i requisiti di legge, a seconda dei casi - Investimenti nella significativa riduzione e nella graduale eliminazione di pesticidi, fertilizzanti e antibiotici artificiali	Nessuno	Descrizione dell'investimento

		- Investimenti in sistemi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria - Investimenti volti a ridurre l'inquinamento acustico nelle aree residenziali o in prossimità delle stesse in misura superiore a quella prevista dai requisiti di legge - Investimenti in macchinari atti a ridurre le contaminazioni.		
Altri Progetti Green (Settori e Attività)	Altri progetti green – Economia Circolare	Modelli di prodotto come servizio, riuso e condivisione Investimenti in modelli di prodotto come servizio, riutilizzo e condivisione che abilitano strategie di economia circolare. Ciò può basarsi, tra l'altro, su sistemi di leasing, pay-per-use, abbonamento o restituzione del deposito. Deve essere soddisfatto almeno uno dei tre criteri seguenti: - i prodotti hanno un design circolare (ad esempio maggiore durata, modularità, facilità di smontaggio e riparazione) - Utilizzo di sistemi di manutenzione predittiva volti a prolungare la vita del prodotto/asset (ad esempio coinvolgendo gestione intelligente dei dati e sistemi ICT); - Disposizioni per la restituzione del prodotto/bene a fine vita con successivo rinnovamento/riparazione per consentire il rilascio per cicli di vita aggiuntivi in condizioni di qualità "come nuovo". Riparazione, ricondizionamento, ristrutturazione, riconversione e rifabbricazione di prodotti ridondanti o a fine vita, beni mobili o componenti di prodotti che verrebbero altrimenti scartati per consentirne il riutilizzo - progetti e investimenti dedicati a riportare i prodotti ridondanti o a fine vita all'uso originale o, nel caso abbiano superato il loro scopo originale, ad un riutilizzo adattivo mediante riprogrammazione. I prodotti non devono essere destinati al riutilizzo in un'attività dannosa per l'azione climatica o la sostenibilità ambientale e devono mantenere la possibilità di essere recuperati e riciclati al termine del loro ciclo di vita. - Gli investimenti non devono causare danni significativi ad altri obiettivi ambientali (ad esempio inquinamento, mitigazione del clima), attraverso l'estensione della loro vita utile. Implementazione del modello circolare - transizione verso modelli circolari Progetti e investimenti in processi che consentano la transizione verso modelli e strategie circolari negli impianti manifatturieri e produttivi industriali esistenti e in agricoltura. Possono beneficiare dell'EC diverse tipologie di interventi, che possono essere attuati individualmente o in gruppo:	Nessuno	Descrizione dell'investimento

		• I Progetti e gli investimenti consentono un risparmio netto complessivo di risorse, anche attraverso la progettazione di prodotti e processi per maggiori attività di riutilizzo, riparazione, ristrutturazione, rifabbricazione, riutilizzo o riciclaggio rispetto alla situazione attuale o al business as usual • Sottoprogetti e investimenti che spostano la produzione verso un maggiore utilizzo di materie prime secondarie rispetto alla pratica attuale, e i progetti mostrano un'impronta ambientale del ciclo di vita positiva rispetto alla situazione attuale o al business as usual • Il progetto dimostra il mantenimento del valore dei flussi di rifiuti (precedentemente o solitamente smaltiti come rifiuti) e come tale la prevenzione della produzione di rifiuti. Esempi di investimenti ammissibili Attività di riutilizzo, riparazione, ristrutturazione, rifabbricazione e riconversione lungo il processo • Investimenti relativi alla riduzione dell'utilizzo di materie prime primarie nel processo aziendale dell'azienda, inclusa la sostituzione di materiali vergini con materiali o sostanze secondari/riciclati, residui di produzione o sottoprodotti • Investimenti che sostituiscono o portano alla riduzione sostanziale delle sostanze problematiche in materiali, prodotti e beni.		
--	--	---	--	--

Appendice 5 – Sintesi delle politiche BEI su attività e investimenti esclusi

Ferma restando la disciplina in materia, come compiutamente articolata negli accordi tra la BEI e le Banche, si è ritenuto utile rappresentare una sintesi delle politiche della BEI in merito alle attività e agli investimenti esclusi dai propri interventi, anche in conformità all'Accordo di Parigi. Tale sintesi ha finalità di mero orientamento e pertanto fa particolare riferimento ai casi che con maggiore frequenza potrebbero interessare le PMI del Lazio.

Sono attività escluse.

1. Quelle che comportano la limitazione di diritti e libertà individuali delle persone oppure la violazione dei diritti umani, come ad esempio:
 - carceri e centri di detenzione di qualunque tipo (ad esempio istituti di correzione o stazioni di polizia con strutture detentive); e
1. qualunque attività notoriamente collegata, in maniera diretta o indiretta, allo sfruttamento del lavoro forzato (magari con conseguenze dannose) o al lavoro minorile dannoso, quali definiti dalle convenzioni fondamentali dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) in materia.
2. Attività inaccettabili dal punto di vista climatico e ambientale:
 - qualunque attività che comporti un degrado, una conversione o una distruzione significativi di habitat a rischio;
 - conversione di foreste naturali in piantagioni; sono inclusi anche i boschi irrigui, il disboscamento, l'abbattimento o il degrado (anche sotto forma di relativa concessione) di foreste tropicali naturali o comunque di elevato valore in termini di conservazione, a prescindere dalla regione di ubicazione, nonché l'acquisto di apposite attrezzature di disboscamento;
 - metodi di pesca non sostenibili (come la pesca con reti da posta derivanti in ambiente marino con reti di lunghezza superiore a 2,5 km e la pesca con esplosivi);
 - sfruttamento di giacimenti minerari sui fondali marini;

- attività estrattive riguardanti minerali o metalli provenienti da zone di conflitto.
- 3. Attività vietate dalla legislazione nazionale o da accordi internazionali ratificati dall'UE:
 2. sono inclusi, nella loro totalità, i prodotti o le attività vietati o comunque in fase di progressivo abbandono sul piano internazionale, anche per quanto concerne la produzione o il commercio di prodotti contenenti PCB, la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di fibre di amianto, la produzione, l'utilizzo o il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono e di altre sostanze vietate o comunque in fase di progressivo abbandono sul piano internazionale, anche per quanto concerne prodotti farmaceutici, pesticidi/diserbanti, prodotti chimici, e altre sostanze pericolose, il commercio di mercurio o di suoi composti e di una vasta gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, la produzione, l'utilizzo o il commercio di inquinanti organici persistenti, la produzione o il commercio delle specie selvatiche o dei prodotti da esse derivanti di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e il trasferimento transfrontaliero di rifiuti vietato a norma del diritto pubblico internazionale;
 - attività vietate dalla legislazione del paese ospitante o da strumenti giuridici internazionali ratificati dall'UE in materia di protezione delle risorse di biodiversità o del patrimonio culturale;
 - qualunque attività relativa alla deliberata emissione di organismi geneticamente modificati (OGM).
- 4. Attività controverse dal punto di vista etico o morale:
 - clonazione riproduttiva animale e umana;
 - attività che prevedono l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e di sperimentazione, compresi l'allevamento e l'editing del genoma degli stessi;
 - commercio sessuale nonché infrastrutture, servizi e media correlati;
 - progetti finalizzati alla produzione, alla fabbricazione, alla trasformazione o alla distribuzione di tabacco;
 - gioco d'azzardo e relative attrezzature, alberghi con casinò interni.

Si precisa che non sono ammissibili i Beneficiari le cui entrate annue derivano per oltre il 10% dalle seguenti attività:

 - attività destinate alla produzione, fabbricazione, trattamento o distribuzione specializzata di tabacco e attività volte a facilitarne il consumo (ad esempio "sale per fumatori");
 - attività destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate.
- 5. Armi e munizioni, compresi gli esplosivi e le armi sportive, nonché attrezzature o infrastrutture per usi militari/di polizia.

BEI si riserva inoltre di fornire alle **Banche** un elenco di settori non ammissibili identificati mediante i relativi codice NACE.

Nel caso di **Beneficiari** operanti in più di un settore, deve essere ammissibile la loro attività principale. Per attività principale s'intende l'attività che contribuisce più delle altre al margine operativo lordo del Beneficiario, misurato sulla base del reddito al lordo di interessi, imposte e ammortamenti.

Si precisa che, a prescindere dalle attività svolte delle imprese collegate o associate appartenenti allo stesso gruppo di società, non sono ammissibili le società di partecipazione finanziaria la cui unica attività economica è la detenzione e gestione di portafogli di partecipazioni azionarie e/o investimenti in altre società.

Le imprese costituite al fine di detenere la proprietà di beni immobili (terreni e/o edifici) da concedere in uso (tramite locazione) a un'impresa commerciale possono essere ammissibili solo se l'impresa immobiliare e l'impresa commerciale sottostante appartengono allo stesso gruppo e la società commerciale è chiaramente identificata.

Sono esclusi i **Beneficiari** la cui attività principale è la produzione di gas (NACE 35.21.00), a meno che il progetto sostenuto riguardi la produzione di biocarburante (NACE 35.11.32: fonti di energia alternative e rinnovabili: biocarburante).

I **Progetti** riguardanti la produzione di energia e attività correlate non possono riguardare:

- attività di estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio di carbone;
- attività di prospezione & produzione, raffinazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di petrolio;
- attività di prospezione & produzione, liquefazione, rigassificazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale;
- la produzione di energia elettrica eccedente lo standard di prestazione in materia di emissioni (Emissions Performance Standard, ovvero 250 grammi di emissioni di CO₂ per kWh di elettricità) applicabile alle centrali termoelettriche e agli impianti di cogenerazione alimentati a combustibili fossili nonché alle centrali geotermiche ed idroelettriche dotate di grandi invasi.

Per quanto riguarda il riscaldamento e il raffreddamento di edifici, compresa la produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera (trigenerazione, cogenerazione), sussiste una limitazione alle seguenti attività:

- produzione di calore a partire da combustibili rinnovabili o "cogenerazione ammissibile"; per cogenerazione ammissibile si intende:
 - quella basata al 100% su energie rinnovabili, calore di scarto o una combinazione degli stessi; oppure
 - quella comprendente una percentuale di energie rinnovabili inferiore al 100% e una parte residua a gas (non sono ammissibili altri combustibili fossili), con un'efficienza complessiva superiore all'85%, laddove con "efficienza" si intende che il rapporto tra la somma di produzione di calore ed elettricità e il consumo di gas combustibile debba essere superiore all'85%;
 - caldaie a gas naturale di piccole e medie dimensioni aventi una capacità massima di 20 MWth, purché siano rispettati i criteri minimi di efficienza energetica, ovvero l'appartenenza della caldaia alla classe A all'interno dell'UE (criterio applicabile per capacità inferiori ai 400 kWth) oppure un'efficienza della caldaia superiore al 90%;
- lavori di ammodernamento o ampliamento di reti di teleriscaldamento esistenti – nella misura in cui la combustione di carbone, torba, petrolio, gas o rifiuti inorganici non comporti incrementi delle emissioni di CO₂ su base annuale;
- realizzazione di nuove reti teleriscaldamento o considerevole ampliamento di simili reti già in funzione, nella misura in cui il sistema utilizzi almeno il 50% di energia rinnovabile o il 50% di calore di scarto ovvero il 75% di calore cogenerato, oppure il 50% di una combinazione delle citate tipologie di calore ed energia.

Per quanto riguarda i **Progetti** comprendenti la produzione di energia elettrica e/o termica da biomassa, le condizioni di sostenibilità di quest'ultima da rispettare sono le seguenti:

- la materia prima deve provenire da biomassa non contaminata, se originata nell'UE, oppure, se proveniente da un paese terzo, deve essere accompagnata da un certificato di sostenibilità e non può essere frutto di colture alimentari o foraggere;
- la materia prima ottenuta da foreste dovrà essere certificata in base a standard internazionali di certificazione della sostenibilità forestale;
- restano esclusi l'utilizzo di prodotti a base di olio di palma o di materie prime provenienti da foreste tropicali e/o siti protetti; tra i siti protetti figurano quelli di Natura 2000 designati dalla normativa UE, quelli riconosciuti dalle Convenzioni di Ramsar, Berna (rete Emerald) e Bonn, nonché le aree dichiarate protette da un governo nazionale oppure in attesa di tale dichiarazione.

A fini di chiarezza si precisa che le summenzionate condizioni in materia di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera si applicano anche ai locali agricoli e industriali, come ad esempio nel caso di un vivaio di floricoltura. In particolare va rilevato che le costruzioni ex novo sono ammissibili al finanziamento della **BEI** solo se il sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera ad esse associato è conforme ai criteri di efficienza energetica sopra descritti. Di contro, il finanziamento del capitale circolante, delle attività di ricerca e sviluppo (R&S) e di apparecchiature diverse dal sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera utilizzato nelle strutture esistenti è ammissibile a prescindere dall'efficienza energetica del sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera esistente. I criteri di efficienza energetica non si applicano all'energia termica nell'ambito dei processi industriali.

La costruzione di nuovi edifici e i lavori di ristrutturazione di edifici esistenti di notevole portata (riguardanti una superficie dell'edificio superiore al 25% oppure una percentuale del valore dell'edificio, terreno escluso, superiore al 25%) devono essere conformi agli standard energetici nazionali definiti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2018/844/UE).

Il finanziamento dei mezzi di trasporto è subordinato alle condizioni di ammissibilità di seguito elencate.

Automobili per il trasporto di persone	• Emissioni dirette per singolo veicolo ≤ 115 g CO₂/km in base alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP). Per i veicoli prodotti prima del 1° settembre 2019, al calcolo delle emissioni si applica un fattore di conversione dalla procedura del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) pari a 1,21. • Il veicolo deve essere principalmente adibito ad uso professionale e non personale.
Furgoni/veicoli commerciali leggeri	• Emissioni dirette per singolo veicolo ≤ 182 g CO₂/km in base alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP). Per i veicoli prodotti prima del 1° settembre 2019, al calcolo delle emissioni si applica un fattore di conversione dalla procedura del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) pari a 1,24. • Il veicolo deve essere principalmente adibito ad uso professionale e non personale.

Veicoli della categoria L (veicoli a 2 e 3 ruote e quadricicli)	• Veicoli a zero emissioni dirette.																														
Camion/veicoli pesanti (HDV)	• Le emissioni dirette dei veicoli pesanti dei gruppi 4, 5, 9 e 10 devono essere inferiori al rispettivo valore di riferimento secondo lo strumento VECTO (calcolo del consumo di energia dei veicoli) quale riportato nei documenti di immatricolazione (Certificato di conformità):<table><tr><th>Descrizione del gruppo</th><th>Gruppo di appartenenza del veicolo</th><th>Sottogruppo di appartenenza del veicolo</th><th>Valore di riferimento CO₂ [g/tkm]</th></tr><tr><td rowspan="3">Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t</td><td rowspan="3">4</td><td>4-UD</td><td>307.23</td></tr><tr><td>4-RD</td><td>197.16</td></tr><tr><td>4-LH</td><td>105.96</td></tr><tr><td rowspan="2">Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t</td><td rowspan="2">5</td><td>5-RD</td><td>84.00</td></tr><tr><td>5-LH</td><td>56.60</td></tr><tr><td rowspan="2">Rigidi, assi 6x2</td><td rowspan="2">9</td><td>9-RD</td><td>110.98</td></tr><tr><td>9-LH</td><td>65.16</td></tr><tr><td rowspan="2">Trattori stradali, assi 6x2</td><td rowspan="2">10</td><td>10-RD</td><td>83.26</td></tr><tr><td>10-LH</td><td>58.26</td></tr></table> • Gli altri veicoli pesanti saranno considerati ammissibili. • Tutti i veicolo pesanti devono essere rispondenti allo standard Euro VI; fanno eccezione quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti, per i quali il requisito minimo è rappresentato dallo standard Euro V. • I veicoli destinati al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi non sono ammissibili.	Descrizione del gruppo	Gruppo di appartenenza del veicolo	Sottogruppo di appartenenza del veicolo	Valore di riferimento CO ₂ [g/tkm]	Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	4	4-UD	307.23	4-RD	197.16	4-LH	105.96	Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	5	5-RD	84.00	5-LH	56.60	Rigidi, assi 6x2	9	9-RD	110.98	9-LH	65.16	Trattori stradali, assi 6x2	10	10-RD	83.26	10-LH	58.26
Descrizione del gruppo	Gruppo di appartenenza del veicolo	Sottogruppo di appartenenza del veicolo	Valore di riferimento CO ₂ [g/tkm]																												
Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	4	4-UD	307.23																												
		4-RD	197.16																												
		4-LH	105.96																												
Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	5	5-RD	84.00																												
		5-LH	56.60																												
Rigidi, assi 6x2	9	9-RD	110.98																												
		9-LH	65.16																												
Trattori stradali, assi 6x2	10	10-RD	83.26																												
		10-LH	58.26																												
Trasporto pubblico	• Mezzi a zero emissioni dirette (tram, metropolitane & bus). • Gli altri mezzi sono ammissibili se le loro emissioni dirette sono pari o inferiori a 50 gCO₂ equivalente per persona/km (gCO₂e/pkm).																														
Treni	• Treni a zero emissioni dirette • Gli altri <u>treni passeggeri</u> sono ammissibili se le loro emissioni dirette sono pari o inferiori a 50 gCO₂ equivalente per persona/km (gCO₂e/pkm). • Gli altri <u>treni merci</u> sono ammissibili se le loro emissioni dirette sono pari o inferiori a 28.3 gCO₂ equivalente per tonnellata/km (gCO₂e/tkm). • I veicoli destinati al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi non sono ammissibili.																														
Imbarcazioni per la navigazione interna	• Imbarcazioni a zero emissioni dirette. • Le altre <u>imbarcazioni passeggeri</u> sono ammissibili se le loro emissioni dirette sono pari o inferiori a 50 gCO₂ equivalente per persona/km (gCO₂e/pkm). • Le altre <u>imbarcazioni merci</u> sono ammissibili se le loro emissioni dirette sono pari o inferiori a 28.3 gCO₂ equivalente per tonnellata/km (gCO₂e/tkm). • Le imbarcazioni destinate al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi non sono ammissibili.																														
Mezzi diversi	• I mezzi (compresi quelli per la navigazione marittima) non rientranti nelle categorie precedenti sono ammissibili. • Le imbarcazioni destinate al trasporto marittimo di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi non sono ammissibili.																														

La **Banca** è tenuta a conservare e archiviare le attestazioni delle emissioni di CO₂ dei singoli mezzi. I mezzi diversi da quelli per i trasporti, ad esempio macchinari per lavori di costruzione, mezzi agricoli/forestali, ecc., non sono soggetti alle restrizioni in questione.

I **Progetti dei Beneficiari** che operano nel settore della difesa sono limitati all'acquisto, alla fabbricazione e/o allo sviluppo di prodotti "a duplice uso" qualora tali attività non siano elencate tra le attività e i settori esclusi. Per prodotti a duplice uso si intendono prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare; essi comprendono tutti i beni che possono essere utilizzati a fini non esplosivi. Si applica l'elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (modificato dal regolamento (UE) n. 388/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012) che istituisce un regime comunitario di

controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Queste condizioni si applicano anche ai **Progetti** relativi alla costruzione spaziale e al trasporto spaziale.

A prescindere dall'attività svolta dal **Beneficiario** sono esclusi i **Progetti** riguardanti:

3. l'acquisto (o la costruzione o la ristrutturazione) di immobili finalizzato alla vendita o alla locazione a terzi, ad eccezione della costruzione di alloggi popolari, centri commerciali e/o uffici destinati alla locazione a terzi e che, in casi eccezionali, possono diventare ammissibili, a condizione di essere pre-approvati della **BEI** caso per caso;
- l'erogazione di credito al consumo;
4. operazioni puramente finanziarie relative a spese che non comportano spese aggiuntive in conto capitale né attività operativa da parte dell'impresa (come compravendita di azioni pubbliche, altri titoli o qualsiasi altro tipo di prodotto finanziario, rifinanziamento dei prestiti dell'impresa), ivi inclusi i cambi di proprietà (ad esempio fusioni e acquisizioni); ad eccezione del cambiamento generazionale (ossia il pensionamento del proprietario precedente) o di trasferimenti di imprese al personale (cosiddetti buy-out), che possono essere ammissibili a determinate condizioni
- attività con contenuto politico o religioso;
- progetti nel settore sanitario relativi a "reparti di medicina protetta o legale";
- progetti nel settore sanitario che non rispettano i valori comuni e i principi fondamentali della politica di assistenza sanitaria dell'UE (soluzioni sostenibili per la società basate su prove scientifiche e sulla parità di accesso);
- attività di desalinizzazione.

La **BEI** chiede inoltre alla **Banca** di prendere atto delle Norme e della Politica della **BEI** in materia ambientale e sociale¹⁶.

La **Banca** è tenuta ad applicare il proprio sistema di gestione ambientale e sociale (ESMS) a tutti i **Progetti** ai quali sono assegnati finanziamenti della **BEI**.

I **Progetti** ad alto rischio non sono ammissibili al finanziamento della **BEI**.

¹⁶ <https://www.eib.org/en/publications/eib-group-environmental-and-social-policy>